

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Giovedì, 13 novembre 2008**

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

## SOMMARIO

### ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

#### Camera dei deputati

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI** 6 novembre 2008.

**Ripartizione del saldo delle rate 2008 di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005, della Camera dei deputati, dell'Assemblea regionale siciliana e del Consiglio regionale del Molise del 2006, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2008** ..... Pag. 3

#### DECRETI PRESIDENZIALI

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** 31 ottobre 2008.

**Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione di criticità socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine.** (Ordinanza n. 3712) ..... Pag. 14

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero dell'economia e delle finanze

**DECRETO** 24 ottobre 2008.

**Revoca della concessione n. 320/03 del 14 novembre 2003, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti de Il III Millennio S.r.l., in Napoli** ..... Pag. 15

#### Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

**DECRETO** 7 ottobre 2008.

**Modalità di liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni.** ..... Pag. 16

**Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca**

DECRETO 21 ottobre 2008.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Claudia Shirin Thrane Boccaccini, di titolo di formazione estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.** Pag. 16

DECRETO 24 ottobre 2008.

**Autorizzazione allo sdoppiamento dell'Istituto di Gestalt Therapy - H.C.C. e dell'Istituto di Gestalt - HCC** . . . Pag. 17

DECRETO 24 ottobre 2008.

**Autorizzazione all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia** . . . . . Pag. 18

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Autorità  
per l'energia elettrica e il gas**

DELIBERAZIONE 22 ottobre 2008.

**Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale.** (Deliberazione ARG/gas 155/08). . . . . Pag. 19

**CIRCOLARI**

**Ministero  
dello sviluppo economico**

CIRCOLARE 31 ottobre 2008, n. 20080171770.

**Modalità di applicazione per l'anno 2009 della legge 1° luglio 1970, n. 518, recante «Riordinamento delle Camere di Commercio Italiane all'Estero» e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante «Criteri e modalità per la concessione dei contributi finanziari alle Camere di Commercio Italiane all'Estero»** . . . . . Pag. 29

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:**

**Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.** . . . Pag. 58

**Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.** . . . . Pag. 58

**Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.** . . . . . Pag. 58

**Ministero dello sviluppo economico:** Avvio del procedimento per lo scioglimento di 50 società cooperative aventi sede nelle regioni Lazio e Campania . . . . . Pag. 59

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:** Domanda di registrazione della specialità «Pierekaczewnik» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/06 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

Pag. 61

**Agenzia italiana del farmaco:**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Flucis»** . . . . . Pag. 61

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pulmozyme».** . . . . . Pag. 61

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Polioinfanrix»** . . . . . Pag. 61

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ciprofloxacina Kabi».** . . . . . Pag. 61

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Sandoz».** . . . . . Pag. 62

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Becolex».** . . . . . Pag. 62

**Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali alla società Intel Servix S.r.l., in Anagni.** . . . . . Pag. 62

# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 6 novembre 2008.

**Ripartizione del saldo delle rate 2008 di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005, della Camera dei deputati, dell'Assemblea regionale siciliana e del Consiglio regionale del Molise del 2006, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2008.**

### IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 6 novembre 2008, concernente la ripartizione del saldo delle rate 2008 di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005, della Camera dei deputati, dell'Assemblea regionale siciliana e del Consiglio regionale del Molise del 2006, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2008;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla regolarità, riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza della Camera dei deputati, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito.

Roma, 6 novembre 2008

*Il Presidente:* FINI

*Il Segretario generale:* ZAMPETTI

XVI LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA  
N. 46/2008

OGGETTO: Ripartizione del saldo delle rate 2008 di cui ai piani di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005, della Camera dei deputati, dell'Assemblea regionale siciliana e del Consiglio regionale del Molise del 2006, dei Consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta del 2008.

Riunione di giovedì 6 novembre 2008.

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 luglio 2006 che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 25 in pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2006, n. 174, recante la rideterminazione, per effetto dell'art. 6-bis, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157 delle rate di cui ai piani di ripartizione, fra gli altri, dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale della Sardegna del 2004, dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 2005;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 ottobre 2006 che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 37 in pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2006, n. 254, recante il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 23 aprile 2007 che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 62 in pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2007, n. 105, recante il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise del 5 e 6 novembre 2006;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 luglio 2008, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 34 in pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2008, con la quale in sede di acconto sono state decurtate — per effetto della riduzione di cui all'art. 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), e delle disponibilità del capitolo 1638 del bilancio dello Stato derivanti dall'accantonamento previsto dall'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) — le rate 2008 di cui ai sopra menzionati piani di ripartizione;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 luglio 2008, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 29 in pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2008, con la quale è stata determinata, tra l'altro, la ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese per le elezioni regionali della Sardegna del 12 e 13 giugno 2004;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 luglio 2008, che ha reso esecutiva la propria deliberazione n. 32 in pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2008, con la quale è stata determinata la ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese per le elezioni regionali del Friuli - Venezia Giulia del 13 e 14 aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 29 luglio 2008, che ha reso esecutiva la propria deliberazione n. 33 in pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2008, con la quale è stata determinata la ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei rimborsi per le spese per le elezioni regionali della Valle d'Aosta del 25 maggio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 luglio 2006 che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 23 in pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2006, n. 174, recante il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 28 maggio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 31 luglio 2008, che ha reso esecutiva la propria deliberazione n. 41 in pari data, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2008, con la quale è stata determinata la ripartizione dell'acconto della rata 2008 dei sopra menzionati rimborsi per le spese per le elezioni regionali siciliane del 28 maggio 2006;

Vista la nota in data 17 ottobre 2008, con la quale il Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V comunica l'importo dei fondi versati alla Camera dei deputati relativamente al saldo delle rate in oggetto;

Considerato che occorre pertanto procedere alla ripartizione dell'anzidetto saldo;

Delibera:

Art. 1.

1. La ripartizione del saldo delle rate 2008 dei rimborsi per le spese elettorali di cui in premessa è determinata nei prospetti allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. È disposta l'erogazione dei rimborsi a saldo risultanti dai prospetti di cui all'art. 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati.

Art. 3.

1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente deliberazione restano ferme le disposizioni delle deliberazioni di cui in premessa.

Art. 4.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato 1 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 6 novembre 2008

RIPARTIZIONE DEL SALDO DELLA RATA 2008 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 26 OTTOBRE 2003			
LISTE CONCORRENTI NELLA PROVINCIA DI TRENTO		Acconto rata 2008 (già attribuito in forza della deliberazione n. 34/2008)	Totale rata 2008
LISTA CIVICA DELLA MARGHERITA		€ 88.667,54	€ 19.260,97
SINISTRA DEMOCRATICA E RIFORMISTA DEL TRENTINO PER L'ULIVO		€ 46.683,56	€ 10.140,92
FORZA ITALIA		€ 45.660,85	€ 9.918,76
PATT		€ 30.794,13	€ 6.689,31
LEGA NORD		€ 20.829,09	€ 4.524,64
UDC		€ 17.225,70	€ 3.741,89
ALLEANZA NAZIONALE		€ 13.858,70	€ 3.010,48
FEDERAZIONE DEI VERDI		€ 12.031,29	€ 2.613,52
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA		€ 9.664,96	€ 2.099,49
LEALI AL TRENTINO		€ 8.985,19	€ 1.951,83
UAL		€ 3.795,68	€ 824,52
<b>Totale</b>		<b>€ 298.196,70</b>	<b>€ 64.776,33</b>
<b>LISTE CONCORRENTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO</b>			
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI		€ 163.474,41	€ 35.511,03
ALLEANZA NAZIONALE		€ 24.793,74	€ 5.385,87
VERDI DEL SÜDTIROL / GRÜNE SÜDTIROLS		€ 23.158,54	€ 5.030,66
UNION FÜR SÜDTIROL		€ 20.077,64	€ 4.361,40
DIE FREIHEITLICHEN		€ 14.770,55	€ 3.208,56
PACE E DIRITTI INSIEME A SINISTRA / FRIEDEN UND GERECHTIGKEIT / GEMEINSAM LINKS		€ 11.306,74	€ 2.456,13
UNIONE AUTONOMISTA		€ 10.919,91	€ 2.372,10
FORZA ITALIA		€ 9.949,93	€ 2.161,39
UNITALIA MOVIMENTO PER L'ALTO ADIGE		€ 4.394,73	€ 954,65
<b>Totale</b>		<b>€ 282.846,20</b>	<b>€ 61.441,79</b>
<b>Totale Regione</b>		<b>€ 581.042,90</b>	<b>€ 126.218,12</b>
			<b>€ 707.261,02</b>

Allegato 2 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 6 novembre 2008

RIPARTIZIONE DEL SALDO DELLA RATA 2008 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 E 13 GIUGNO 2004						
MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Acconto rata 2008 (già attribuito in forza della deliberazione n. 34/2008)	Riduzione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. 90/04	Saldo rata 2008	Riduzione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. 90/04	Totale rata 2008	Totale riduzione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. 90/04
UNITI NELL'ULIVO	€ 11.965.208,34		€ 2.599.164,54		€ 14.564.372,88	
FORZA ITALIA	€ 8.058.525,73		€ 1.750.528,18		€ 9.809.053,91	
ALLEANZA NAZIONALE	€ 4.424.103,98		€ 961.034,18		€ 5.385.138,16	
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	€ 2.332.195,01		€ 506.615,38		€ 2.838.810,39	
UDC	€ 2.267.016,36	€ 261.578,81	€ 492.456,83	€ 56.821,94	€ 2.759.473,19	€ 318.400,75
LEGA NORD PADANIA	€ 1.910.374,90		€ 414.984,73		€ 2.325.359,63	
FEDERAZIONE DEI VERDI	€ 951.165,44		€ 206.618,67		€ 1.157.784,11	
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	€ 932.525,88		€ 202.569,66		€ 1.135.095,54	
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA	€ 866.131,28		€ 188.146,97		€ 1.054.278,25	
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	€ 823.084,96		€ 178.796,15		€ 1.001.881,11	
PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI	€ 786.717,52		€ 170.896,17		€ 957.613,69	
ALLEANZA POPOLARE-UDEUR	€ 496.296,62	€ 77.850,45	€ 107.808,95	€ 16.911,21	€ 604.105,57	€ 94.761,66
ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI	€ 474.337,16		€ 103.038,77		€ 577.375,93	
PARTITO PENSIONATI	€ 443.218,35		€ 96.278,93		€ 539.497,28	
MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE	€ 280.674,29	€ 5.847,38	€ 60.969,99	€ 1.270,21	€ 341.644,28	€ 7.117,59
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	€ 173.285,22		€ 37.642,20		€ 210.927,42	
<b>Totale</b>	<b>€ 37.184.861,04</b>	<b>€ 345.276,64</b>	<b>€ 8.077.550,30</b>	<b>€ 75.003,36</b>	<b>€ 45.262.411,34</b>	<b>€ 420.280,00</b>

Allegato 3 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 6 novembre 2008

<b>RIPARTIZIONE DEL SALDO DELLA RATA 2008 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 12 E 13 GIUGNO 2004</b>			
<i>Movimenti e partiti politici</i>	<i>Acconto rata 2008 (già attribuito in forza della deliberazione n. 29/2008)</i>	<i>Saldo rata 2008</i>	<i>Totale rata 2008</i>
FORZA ITALIA	€ 167.345,08	€ 36.351,84	€ 203.696,92
SINISTRA FEDERALISTA SARDA - DEMOCRATICI DI SINISTRA	€ 146.771,07	€ 31.882,62	€ 178.653,69
DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA	€ 120.437,22	€ 26.162,20	€ 146.599,42
UDC	€ 114.778,91	€ 24.933,06	€ 139.711,97
PROGETTO SARDEGNA	€ 86.807,58	€ 18.856,94	€ 105.664,52
ALLEANZA NAZIONALE	€ 82.005,77	€ 17.813,85	€ 99.819,62
RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI	€ 66.323,39	€ 14.407,22	€ 80.730,61
FORTZA PARIS	€ 50.876,61	€ 11.051,76	€ 61.928,37
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	€ 45.742,87	€ 9.936,58	€ 55.679,45
UDS	€ 43.347,82	€ 9.416,31	€ 52.764,13
PARTITO SARDO D'AZIONE	€ 42.771,19	€ 9.291,05	€ 52.062,24
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI SOCIALISTI UNITI	€ 41.971,97	€ 9.117,44	€ 51.089,41
ALLEANZA POPOLARE UDEUR	€ 29.430,49	€ 6.393,09	€ 35.823,58
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	€ 20.839,55	€ 4.526,91	€ 25.366,46
AUTONOMIA SOCIALISTA NUOVO PSI	€ 11.669,36	€ 2.534,90	€ 14.204,26
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	€ 11.139,59	€ 2.419,82	€ 13.559,41
<b>Totale</b>	<b>1.082.258,47</b>	<b>235.095,59</b>	<b>€ 1.317.354,06</b>

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI DECADUTI:  
- PARTITO SARDO D'AZIONE

Allegato 4 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 6 novembre 2008

RIPARTIZIONE DEL SALDO DELLA RATA 2008 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI REGIONALI DEL 3-4 APRILE E 17-18 APRILE 2005			
Movimenti e partiti politici	Acconto rata 2008 (già attribuito in forza della deliberazione n. 34/2008)	Saldo rata 2008	Totale rata 2008
ALLEANZA NAZIONALE	€ 3.435.240,22	€ 746.226,42	€ 4.181.466,64
DEMOCRATICI DI SINISTRA	€ 2.013.365,66	€ 437.357,08	€ 2.450.722,74
DEMOCRAZIA CRISTIANA	€ 26.124,86	€ 5.675,02	€ 31.799,88
DEMOCRAZIA E LIBERTA'-LA MARGHERITA	€ 1.551.855,67	€ 337.104,72	€ 1.888.960,39
FEDERAZIONE DEI VERDI	€ 858.671,19	€ 186.526,44	€ 1.045.197,63
FORZA ITALIA	€ 6.077.355,25	€ 1.320.164,75	€ 7.397.520,00
GENTE DELLA LIGURIA PER CLAUDIO BURLANDO	€ 48.765,34	€ 10.593,14	€ 59.358,48
INSIEME PER BRESCO	€ 82.700,05	€ 17.964,67	€ 100.664,72
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	€ 335.386,20	€ 72.854,88	€ 408.241,08
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO - LISTA CONSUMATORI	€ 93.250,44	€ 20.256,50	€ 113.506,94
LA PRIMAVERA PUGLIESE	€ 69.038,97	€ 14.997,12	€ 84.036,09
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO	€ 244.890,92	€ 53.196,88	€ 298.087,81
LEGA NORD PADANIA	€ 1.793.338,99	€ 389.561,38	€ 2.182.900,37
LISTA CIVICA PIERO MARRAZZO	€ 242.771,95	€ 52.736,59	€ 295.508,54
LISTA CONSUMATORI	€ 32.054,94	€ 6.963,19	€ 39.018,13
LISTA STORACE	€ 253.973,20	€ 55.169,80	€ 309.143,00
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	€ 848.541,36	€ 184.325,97	€ 1.032.867,33
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	€ 1.808.672,77	€ 392.892,28	€ 2.201.565,06
PARTITO PENSIONATI	€ 155.983,94	€ 33.883,90	€ 189.867,84
PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI	€ 235.498,31	€ 51.156,56	€ 286.654,87
PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI - PRI	€ 60.023,42	€ 13.038,70	€ 73.062,12
PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI-PLI-V.VERDI-FLC-LID	€ 42.923,90	€ 9.324,22	€ 52.248,12
PER IL VENETO CON CARRARO	€ 140.243,87	€ 30.464,73	€ 170.708,60
PER LA LIGURIA SANDRO BIASOTTI	€ 96.720,90	€ 21.010,38	€ 117.731,28
PROGETTO NORD EST	€ 164.229,57	€ 35.675,07	€ 199.904,64
PROGETTO PER LE CALABRIE (PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI - ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO)	€ 64.152,84	€ 13.935,72	€ 78.088,56
REPUBBLICANI - DEMOCRAZIA LIBERALE	€ 55.849,07	€ 12.131,92	€ 67.980,99
SOCIALISTI AUTONOMISTI - PSDI - REPUBBLICANI EUROPEI	€ 59.277,32	€ 12.876,63	€ 72.153,95
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	€ 433.900,14	€ 94.254,76	€ 528.154,90
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI - SdL - PSE - LISTA MANCINI	€ 103.805,49	€ 22.549,34	€ 126.354,83
SOCIALISTI E LIBERALI	€ 23.232,91	€ 5.046,81	€ 28.279,72
UDC	€ 1.902.385,51	€ 413.249,22	€ 2.315.634,73
UDEUR POPOLARI	€ 788.358,07	€ 171.252,54	€ 959.610,61
UNITI NELL'ULIVO	€ 6.938.746,94	€ 1.507.282,15	€ 8.446.029,09
VERDI PER I VALORI	€ 12.889,16	€ 2.799,87	€ 15.689,03
VERDI VERDI L'AMBIENTA-LISTA PER GHIGO	€ 32.580,10	€ 7.077,27	€ 39.657,37
<b>Totale</b>	<b>€31.126.799,45</b>	<b>€6.761.576,65</b>	<b>€37.888.376,10</b>



Allegato 5 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 6 novembre 2008

RIPARTIZIONE DEL SALDO DELLA RATA 2008 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 9 E 10 APRILE 2006			
MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Acconto rata 2008 (già attribuito in forza della deliberazione n. 34/2008)	Saldo rata 2008	Totale rata 2008
L'ULIVO	€ 12.099.543,91	€ 2.628.345,83	€ 14.727.889,74
FORZA ITALIA	€ 9.312.154,54	€ 2.022.850,02	€ 11.335.004,56
ALLEANZA NAZIONALE	€ 4.773.628,27	€ 1.036.960,24	€ 5.810.588,51
UDC	€ 2.658.931,55	€ 577.591,33	€ 3.236.522,88
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	€ 2.260.961,86	€ 491.141,63	€ 2.752.103,49
LEGA NORD	€ 1.774.010,05	€ 385.362,62	€ 2.159.372,67
LA ROSA NEL PUGNO - LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI	€ 1.004.690,53	€ 218.245,76	€ 1.222.936,29
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	€ 908.749,31	€ 197.404,75	€ 1.106.154,06
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	€ 896.617,95	€ 194.769,50	€ 1.091.387,45
FEDERAZIONE DEI VERDI	€ 795.890,69	€ 172.888,83	€ 968.779,52
POPOLARI UDEUR	€ 541.633,60	€ 117.657,36	€ 659.290,96
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	€ 243.921,84	€ 52.986,37	€ 296.908,21
AUTONOMIE LIBERTÉ DEMOCRATIE	€ 60.980,46	€ 13.246,59	€ 74.227,05
L'UNIONE	€ 276.244,90	€ 60.007,81	€ 336.252,71
ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SUDAMERICA	€ 48.106,25	€ 10.449,97	€ 58.556,22
PER L'ITALIA NEL MONDO CON TREMAGLIA	€ 28.435,25	€ 6.176,90	€ 34.612,15
UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI - USEI	€ 6.846,02	€ 1.487,14	€ 8.333,16
ALTERNATIVA INDIPENDENTE ITALIANI ALL'ESTERO	€ 2.808,73	€ 610,13	€ 3.418,86
<b>Totale</b>	<b>€ 37.694.155,71</b>	<b>€ 8.188.182,78</b>	<b>€ 45.882.338,49</b>

PARTITI E MOVIMENTI POLITICI DECADUTI:  
- ALTERNATIVA INDIPENDENTE ITALIANI ALL'ESTERO  
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI - USEI

Allegato 6 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 6 novembre 2008

<b>RIPARTIZIONE DEL SALDO DELLA RATA 2008 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28 MAGGIO 2006</b>			
<b>Movimenti e partiti politici</b>	<b>Acconto rata 2008 (già attribuito in forza della deliberazione n. 41/2008)</b>	<b>Saldo rata 2008</b>	<b>Totale rata 2008</b>
FORZA ITALIA	€ 709.293,55	€ 154.077,61	€ 863.371,16
DEMOCRATICI DI SINISTRA	€ 518.494,32	€ 112.630,89	€ 631.125,21
UDC	€ 480.437,62	€ 104.363,95	€ 584.801,57
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA NUOVA SICILIA	€ 463.884,23	€ 100.768,11	€ 564.652,34
DEMOCRAZIA E' LIBERTA' LA MARGHERITA	€ 444.968,66	€ 96.659,14	€ 541.627,80
ALLEANZA NAZIONALE	€ 390.944,99	€ 84.923,75	€ 475.868,74
L'AQUILONE LISTA DEL PRESIDENTE	€ 209.747,89	€ 45.562,87	€ 255.310,76
UNITI PER LA SICILIA	€ 192.519,38	€ 41.820,38	€ 234.339,76
	<b>€ 3.410.290,64</b>	<b>€ 740.806,70</b>	<b>€ 4.151.097,34</b>

Allegato 7 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 6 novembre 2008

<b>RIPARTIZIONE DEL SALDO DELLA RATA 2008 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DEL 5-6 NOVEMBRE 2006</b>			
<b>Movimenti e partiti politici</b>	<b>Acconto rata 2008 (già attribuito in forza della deliberazione n. 34/2008)</b>	<b>Saldo rata 2008</b>	<b>Totale rata 2008</b>
FORZA ITALIA	€ 49.692,07	€ 10.794,45	€ 60.486,52
DEMOCRAZIA E' LIBERTA' LA MARGHERITA	€ 31.111,62	€ 6.758,28	€ 37.869,90
DEMOCRATICI DI SINISTRA	€ 27.295,71	€ 5.929,36	€ 33.225,07
UDC	€ 25.004,67	€ 5.431,69	€ 30.436,36
ALLEANZA NAZIONALE	€ 22.660,95	€ 4.922,57	€ 27.583,52
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	€ 21.948,68	€ 4.767,84	€ 26.716,52
POPOLARI UDEUR	€ 13.647,23	€ 2.964,54	€ 16.611,77
DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE	€ 12.620,21	€ 2.741,45	€ 15.361,66
PROGETTO MOLISE	€ 12.139,93	€ 2.637,11	€ 14.777,04
MOLISE CIVILE	€ 9.398,69	€ 2.041,65	€ 11.440,34
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI	€ 8.044,38	€ 1.747,46	€ 9.791,84
PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI	€ 5.581,53	€ 1.212,46	€ 6.793,99
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA	€ 5.557,71	€ 1.207,28	€ 6.764,99
	<b>€ 244.703,38</b>	<b>€ 53.156,14</b>	<b>€ 297.859,52</b>

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI DECADUTI:

- PROGETTO MOLISE;
- MOLISE CIVILE.

Allegato 8 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 6 novembre 2008

<b>RIPARTIZIONE DEL SALDO DELLA RATA 2008 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA DEL 13 e 14 APRILE 2008</b>			
<b>Movimenti e partiti politici</b>	<b>Acconto rata 2008 (già attribuito in forza della deliberazione n. 32/2008)</b>	<b>Saldo rata 2008</b>	<b>Totale rata 2008</b>
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 269.490,85	€ 58.540,65	€ 328.031,50
PARTITO DEMOCRATICO	€ 244.312,93	€ 53.071,33	€ 297.384,26
LEGA NORD	€ 105.504,43	€ 22.918,40	€ 128.422,83
UDC	€ 50.188,76	€ 10.902,35	€ 61.091,11
LA SINISTRA L'ARCOBALENO	€ 46.156,66	€ 10.026,47	€ 56.183,13
CITTADINI PER IL PRESIDENTE	€ 41.567,06	€ 9.029,48	€ 50.596,54
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO	€ 36.610,13	€ 7.952,70	€ 44.562,83
PARTITO PENSIONATI	€ 12.332,55	€ 2.678,96	€ 15.011,51
SLOVENSKA SKUPNOST	€ 10.095,37	€ 2.192,98	€ 12.288,35
	<b>€ 816.258,74</b>	<b>€ 177.313,32</b>	<b>€ 993.572,06</b>

Allegato 9 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del 6 novembre 2008

RIPARTIZIONE DEL SALDO DELLA RATA 2008 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA DEL 25 MAGGIO 2008			
Movimenti e partiti politici	Acconto rata 2008 (già attribuito in forza della deliberazione n. 33/2008)	Saldo rata 2008	Totale rata 2008
UNION VALDÔTAINE	€ 36.025,43	€ 7.825,69	€ 43.851,12
VDA VIVE RENOUVEAU	€ 10.126,84	€ 2.199,82	€ 12.326,66
STELLA ALPINA - UDC - VALLÉE D'AOSTE	€ 9.244,37	€ 2.008,13	€ 11.252,50
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ'	€ 8.643,54	€ 1.877,61	€ 10.521,15
PARTITO DEMOCRATICO	€ 7.554,54	€ 1.641,05	€ 9.195,59
FEDERAZIONE AUTONOMISTA - FEDERATION AUTONOMISTE	€ 5.009,85	€ 1.088,27	€ 6.098,12
	<b>€ 76.604,57</b>	<b>€ 16.640,57</b>	<b>€ 93.245,14</b>

PARTITI E MOVIMENTI POLITICI DECADUTI:  
 - FEDERAZIONE AUTONOMISTA - FEDERATION AUTONOMISTE  
 - STELLA ALPINA - UDC - VALLÉE D'AOSTE  
 - UNION VALDÔTAINE

08A08369

# DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI 31 ottobre 2008.

**Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione di criticità socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine.** (Ordinanza n. 3712).

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3182 del 14 febbraio 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine»;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005;

Vista la nota del 16 ottobre 2008, con la quale il Commissario delegato - Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi conclusive del collaudo delle opere e degli altri interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento dell'emergenza;

Ravvisata la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario dal Commissario delegato - Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e finalizzate ad un rientro nell'ordinarietà;

Ritenuto, quindi necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine;

Acquisita l'intesa della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è confermato, fino al 30 giugno 2009, Commissario delegato per la situazione di criticità che ancora permane nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine al fine di assicurare continuità alle attività precedentemente poste in essere in regime straordinario. Il Commissario delegato provvede, in regime ordinario, avvalendosi del soggetto di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3182 del 14 febbraio 2002, all'attuazione ed al completamento delle operazioni di collaudo degli interventi e delle opere del programma commissariale all'uopo definito nonché alle attività finalizzate al trasferimento della titolarità dell'impianto, ed alle altre comunque accessorie.

Art. 2.

1. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di accelerare le attività necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticità in questione, fornisce ogni utile supporto al Commissario delegato, anche assicurando il necessario sostegno economico e l'indispensabile collaborazione amministrativa.

2. Il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3182/2002.

3. Ove si renda necessario proseguire alla liquidazione dei pagamenti all'affidataria dei lavori oltre il termine di cui all'art. 1, il Commissario delegato è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie presenti nella contabilità speciale, al bilancio della regione in apposito capitolo di spesa.

Art. 3.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

*Il Presidente:* BERLUSCONI

08A08333

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2008.

**Revoca della concessione n. 320/03 del 14 novembre 2003, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti de Il III Millennio S.r.l., in Napoli.**

### IL DIRIGENTE

DELL'UFF. 11° DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA  
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 concernenti l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;

Vista la convenzione di concessione n. 320/2003 stipulata in data 14 novembre 2003 tra l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e Il III Millennio S.r.l. per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Napoli, via Appia a Secondigliano n. 151;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 che prevede che il concessionario del gioco del Bingo presti «all'amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a € 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi»;

Visto l'atto di fidejussione n. S/10882/05 emesso dalla Sant'Andrea Finanziaria S.p.a. in data 25 ottobre 2005 di € 516.457,00 a garanzia, ai sensi dell'art. 9,

comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, dell'adempimento degli obblighi convenzionali assunti da «Il III Millennio S.r.l.»;

Visto che la suindicata società finanziaria è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno con sentenza del 6 dicembre 2006 e che, pertanto, la suddetta fidejussione non è idonea a garantire gli obblighi assunti;

Visto che la esistenza di una valida ed idonea cauzione costituisce elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Visto che con lettera raccomandata a.r. prot. n. 2007/31034/giochi/BNG del 7 settembre 2007 è stato richiesto a Il III Millennio S.r.l., per i motivi indicati nella lettera stessa di provvedere alla sostituzione dell'atto di fideiussione della Sant'Andrea Finanziaria S.p.a. con valida ed idonea cauzione pari ad € 516.456,89 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 ed è stato comunicato che, nel caso non provveda entro trenta giorni, sarà avviato il procedimento di revoca della concessione essendo venuto a mancare un elemento essenziale, tassativamente richiesto dal sopraindicato art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Visto che con successiva raccomandata a.r. prot. n. 2008/29858/giochi/BNG del 29 luglio 2008 (ricevuta in data 6 agosto 2008) è stato comunicato a Il III Millennio S.r.l., ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento di revoca della convenzione di concessione n. 320/03 del 14 novembre 2003, per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Napoli, via Appia a Secondigliano n. 151;

Considerato che fino alla data odierna Il III Millennio S.r.l. non ha provveduto a prestare la cauzione stabilita dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale;

Considerato che, pertanto, è necessario concludere il procedimento di revoca della concessione n. 320/03 del 14 novembre 2003, avviato con la citata nota n. 2008/29858/giochi/BNG del 29 luglio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, lettera d) della convenzione di concessione, per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti de Il III Millennio S.r.l., la concessione n. 320/03 del 14 novembre 2003 per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Napoli, via Appia a Secondigliano n. 151.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 24 ottobre 2008

*Il dirigente:* Poso

08A08331

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 ottobre 2008.

**Modalità di liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce ulteriori benefici ai soggetti di cui all'art. 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Considerato che l'art. 4 della medesima legge riconosce ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 il beneficio di un assegno *una tantum*;

Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2006 tendente a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedurali finalizzate alla corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 6 ottobre 2006 con cui si prevede che in fase di prima applicazione sia attribuita priorità alle domande presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed alle domande già presentate e perfezionate con l'integrazione della documentazione mancante entro la scadenza medesima;

Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'29 maggio 2008 tendente a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedurali finalizzate alla corretta applicazione dell'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce un «assegno *una tantum* aggiuntivo» ai soggetti in favore dei quali sia stato già erogato il vitalizio di cui all'art. 1, comma 1, della stessa legge;

Considerato l'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale 3 aprile 2008 con cui è definita la modalità di corresponsione dei benefici economici;

Preso atto della sentenza n. 1304/2008 con cui il Consiglio di Stato annulla l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 6 ottobre 2006, fermo restando il potere dell'amministrazione di definire nuovi e ragionevoli criteri organizzativi che salvaguardino particolari esigenze di salute, di assistenza e familiari dei richiedenti;

Considerato che questo Ministero aveva già ritenuto di adempiere a quanto disposto dal Consiglio di Stato,

procedendo ad erogare il beneficio economico stabilito all'art. 4 della legge n. 229/2005 sulla base del criterio della gravità dell'infermità;

Vista l'ordinanza con cui il Tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 4 settembre 2008 sospende l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 3 aprile 2008 nella parte in cui non tiene conto delle particolari situazioni indicate nella predetta sentenza del Consiglio di Stato;

Preso atto della nota in data 18 settembre 2008, n. 10140 P, con cui l'Avvocatura dello Stato di Roma fa presente che questa amministrazione potrà adottare un provvedimento formale, in cui si precisi che si intende confermare il criterio già adottato in via di fatto, in adempimento della decisione del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede alla liquidazione, ad ognuno dei soggetti interessati, dell'unico importo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 aprile 2008, determinato applicando la percentuale stabilita con il decreto dirigenziale 20 giugno 2008.

2. Nella graduazione temporale dell'esame delle diverse istanze e della liquidazione dell'importo di cui al comma 1 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta il criterio della gravità dell'infermità.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 ottobre 2008

*Il Ministro:* SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2008,  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 392.

08A08330

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 ottobre 2008.

**Riconoscimento, alla prof.ssa Claudia Shirin Thrane Boccacini, di titolo di formazione estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

### IL DIRETTORE GENERALE

PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE  
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto



legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 2061 decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sopra indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale n. 2669 del 16 marzo 2007, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 11920, in data 15 luglio 2008, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali svolte dalla predetta prof.ssa Claudia Shirin Thrane Boccaccini;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nonché dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;

#### Decreta:

1. Il titolo di formazione: diploma per preparazione professionale di educatore, rilasciato il 19 giugno 2001 dall'Istituto Social Pedagogico Odense, posseduto dalla prof.ssa Claudia Shirin Thrane Boccaccini, nata a Odense (Danimarca), il 10 marzo 1975, di cittadinanza comunitaria, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane dell'infanzia;

2. Il presente decreto per quanto dispone l'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2008

*Il direttore generale:* DUTTO

08A08336

DECRETO 24 ottobre 2008.

**Autorizzazione allo sdoppiamento dell'Istituto di Gestalt Therapy - H.C.C. e dell'Istituto di Gestalt - HCC.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 maggio 1994 con il quale l'Istituto Gestalt è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Ragusa e nelle sedi periferiche di Venezia e Siracusa, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto Gestalt HCC di Ragusa, Venezia e Siracusa, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 7 dicembre 2001 con il quale l'Istituto di Gestalt - H.C.C. di Ragusa è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Roma e Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto 18 luglio 2003 di trasferimento della sede periferica di Venezia;

Visto il decreto 18 luglio 2003 di trasferimento della sede periferica di Palermo;

Visto il decreto 8 luglio 2005 di trasferimento delle sedi periferiche di Venezia e Siracusa;

Visto il decreto 28 settembre 2007 di trasferimento della sede periferica di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione allo sdoppiamento della scuola in due distinte organizzazioni con cambiamento di denominazione del preesistente Istituto Gestalt HCC in Istituto di Gestalt Therapy HCC, che mantiene la sede principale in Ragusa e le sedi periferiche in Roma e Venezia, nonché una nuova scuola autonoma denominata Istituto di Gestalt HCC con sede principale in Siracusa e sede periferica in Palermo;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 3 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto Gestalt - H.C.C. di Ragusa abilitato con decreti in data 9 maggio 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in Istituto di Gestalt Therapy - HCC;

2. La nuova organizzazione dell'Istituto di Gestalt Therapy - HCC prevede la sede principale in Ragusa, via Virgilio, 10, e le sedi periferiche di Roma, via Pisanelli, 2, e Venezia, via Lazzari, 10;

3. Le sedi periferiche di Siracusa e Palermo cessano di far parte dell'Istituto di Gestalt Therapy - HCC.

4. Si autorizza la nuova organizzazione dell'Istituto di Gestalt - H.C.C. con sede principale in Siracusa, via San Sebastiano, 38 e la sede periferica in Palermo, via Lincoln 19, sc. A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A08337

DECRETO 24 ottobre 2008.

**Autorizzazione all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle

strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 1° agosto 2006, con il quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Reggio Emilia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Torino via Bertolotti, 7 per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata commissione tecnico-consulativa nella seduta del 27 giugno 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 1° ottobre 2008 trasmessa con nota n. 397 del 1° ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Torino via Bertolotti, 7, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2008

*Il direttore generale:* MASIA

08A08338

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 ottobre 2008.

**Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale.** (Deliberazione ARG/gas 155/08).

#### L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 ottobre 2008;

Visti:

la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli

strumenti di misura» e i relativi allegati (di seguito: decreto legislativo n. 22/2007), nonché le pertinenti norme europee armonizzate alla medesima direttiva 2004/22/CE;

il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (di seguito: decreto legislativo n. 115/2008);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2002, n. 130/02 (di seguito: deliberazione n. 130/02), e la relazione tecnica alla medesima deliberazione;

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 139/03 (di seguito: deliberazione n. 139/03);

la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/2006 (di seguito: deliberazione n. 292/06), e l'allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione n. 11/07), e l'allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2007, n. 169/2007 (di seguito: deliberazione n. 169/2007);

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 225/07 (di seguito: deliberazione n. 225/07);

la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2007, n. 235/2007 (di seguito: deliberazione n. 235/07);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/2007 (di seguito: deliberazione n. 348/07) e l'allegato A alla medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato;

la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2008, GOP 1/08 (di seguito: deliberazione GOP 1/08);

deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2008, ARG/gas 9/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 9/08);

la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2008, GOP 9/08 (di seguito: deliberazione GOP 9/08);

la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;

la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 128/08);

la segnalazione dell'Autorità al Parlamento e al Governo in tema di misura del gas nelle attività di distribuzione e fornitura ai clienti finali dell'11 marzo 2008, PAS 1/08 (di seguito: segnalazione al Parlamento e al Governo PAS 1/08);

la norma UNI/TS 11291 «Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria», Parti 1, 2 e 3, del luglio 2008 (di seguito: norma UNI/TS 11291);

il documento per la consultazione 26 maggio 2005 «Estensione della misura del gas su base oraria ai clienti finali con consumi di gas superiori ai duecentomila metri cubi annui e ai punti di consegna delle reti di distribuzione» (di seguito: documento per la consultazione 26 maggio 2005) e le successive osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;

il documento per la consultazione 26 luglio 2006 «Proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione», Atto n. 23/2006 (di seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006), e le successive osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;

il documento per la consultazione 9 luglio 2007 «Telemisura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale», Atto n. 27/2007 (di seguito: documento per la consultazione 9 luglio 2007), e le successive osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;

il documento per la consultazione 27 febbraio 2008 «Tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione», DCO 4/08 (di seguito: documento per la consultazione

27 febbraio 2008), e le successive osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;

il documento per la consultazione 3 giugno 2008 «Telelettura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale e telegestione dei misuratori del gas», DCO 16/08 (di seguito: documento per la consultazione 3 giugno 2008), e le successive osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;

il documento per la consultazione 18 giugno 2008 «Tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione Orientamenti finali», DCO 20/08 (di seguito: documento per la consultazione 18 giugno 2008); e le successive osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;

il documento per la consultazione 22 settembre 2008 «Testo integrato della regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione», DCO 30/08 (di seguito: documento per la consultazione 22 settembre 2008), e le successive osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte ivi formulate;

la determinazione dell'Autorità 27 novembre 2007, n. 71/2007 (di seguito: determinazione n. 71/07);

la richiesta di informazioni sui gruppi di misura del gas effettuata dagli uffici dell'Autorità nel primo semestre del 2008 alle imprese di distribuzione del gas di maggiori dimensioni;

il documento ERGEG (European Regulators' Group for Electricity and Gas) «Smart metering with a focus on electricity regulation» (di seguito: documento Ergg sullo smart metering).

Considerato che:

l'art. 13 della direttiva 2006/32/CE prevede che:

«Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso»;

«Gli Stati membri provvedono affinché, laddove opportuno, le fatture emesse dai distributori di energia, dai gestori del sistema di distribuzione e dalle società di vendita di energia al dettaglio si basino sul consumo effettivo di energia, e si presentino in modo chiaro e comprensibile. Insieme alla fattura sono fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali. Le fatture, basate sul consumo effettivo, sono emesse con una frequenza tale da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico»;

il decreto legislativo n. 115/2008 che ha recepito la direttiva europea 2006/32/CE, all'art. 17, comma 1, lettera c), ne ha rafforzato le disposizioni relative all'in-

formazione al cliente finale circa i propri consumi, stabilendo che «le imprese di distribuzione (*omissis*) provvedono ad individuare modalità che permettano ai clienti finali di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso appositi display da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso la fruizione dei medesimi dati attraverso ulteriori strumenti informatici o elettronici già presenti presso il cliente finale»;

il decreto legislativo n. 22/2007 che ha recepito la direttiva europea 2004/22/CE prevede l'applicazione dei requisiti essenziali e dei requisiti specifici ai gruppi di misura del gas destinati ad uso residenziale, commerciale e industria leggera, in particolare:

l'idoneità (punto 7 dell'allegato I al decreto legislativo n. 22/2007);

la protezione dall'alterazione (punto 8 dell'allegato I al decreto legislativo n. 22/2007);

l'indicazione del risultato (punto 10 dell'allegato I al decreto legislativo n. 22/2007);

lo stesso decreto legislativo n. 22/2007 ai punti 7 e 8 dell'allegato I:

distingue il software metrologico dal software ad esso collegato; per il software metrologico evidenzia i criteri per la sua identificazione, tenuta in sicurezza e protezione da alterazioni accidentali o intenzionali;

ammette che lo strumento di misura possa essere collegato ad un altro dispositivo purché le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non vengano influenzate in modo inammissibile dal dispositivo remoto che comunica con lo strumento di misura;

ammette che i dati di misurazione possano essere trasmessi a distanza, purché adeguatamente protetti da alterazioni accidentali o intenzionali.

Considerato che:

il decreto legislativo n. 164/2000 ha introdotto la misura del gas su base oraria per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi con decorrenza 1° luglio 2002, prevedendo la facoltà per l'Autorità di prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e di estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti;

con le deliberazioni n. 130/02 e 139/03 la misura del gas su base oraria è stata differita al 1° gennaio 2005 per i clienti finali con consumo annuo superiore a 10 milioni di standard metri cubi;

nella relazione tecnica alla deliberazione n. 130/2002 l'Autorità ha assertedo che «la disponibilità dei dati orari di misura del gas perderebbe gran parte del suo valore se non vi fosse nel contempo un metodo possibilmente standard ed efficiente di trasmissione di tali dati in centri di elaborazioni remoti», suffragando il principio secondo il quale la misura su base oraria, per essere efficace, deve avvalersi anche della telelettura;

nel documento per la consultazione 9 luglio 2007 l'Autorità ha assertedo che la predisposizione dei gruppi di misura e dei sistemi preposti alla loro gestione remota alla registrazione e rilevazione della misura del

gas su base temporale parametrizzabile, dunque anche oraria, è un prerequisite necessario ma non sufficiente al perseguimento degli obiettivi conseguibili con la diffusione della telelettura;

l'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) ha pubblicato nel luglio 2008, predisposta dal Comitato Italiano gas (di seguito: CIG), la norma UNI/TS 11291, applicabile ai gruppi di misura del gas aventi portata massima non minore di 65 m<sup>3</sup>/h o comunque ove è richiesta la misura oraria.

Considerato che:

con la deliberazione n. 292/06 l'Autorità ha introdotto:

direttive per l'installazione dei misuratori elettronici di energia elettrica, predisposti per la telegestione e caratterizzati da requisiti funzionali minimi, per i punti di prelievo di bassa tensione;

forme di penalità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione, circostanziate successivamente con la deliberazione n. 348/07;

con la deliberazione n. 235/07 l'Autorità ha successivamente introdotto direttive per la messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione e per l'introduzione di indicatori di prestazione e di grado di utilizzo dei sistemi di telegestione di cui al precedente alinea;

nel piano triennale 2008-2010 adottato con la deliberazione GOP 1/08 l'Autorità ha indicato tra gli obiettivi operativi la promozione della diffusione di misuratori orari teleletti e telegestiti nelle reti di trasmissione/trasporto e distribuzione nei settori dell'energia elettrica e del gas.

Considerato che:

il documento ERGEG sullo smart metering, che si riferisce principalmente al settore elettrico, ma i cui principi e raccomandazioni sono estendibili anche al settore gas, raccomanda alle autorità di regolazione nazionali l'effettuazione di analisi costi-benefici, soprattutto per implementazioni su larga scala, l'adozione di requisiti funzionali minimi e l'utilizzo di standard di comunicazione, anche nell'interfacciamento con display remoti e sistemi di automazioni della casa e dell'edificio.

Considerato che:

con il documento per la consultazione 26 luglio 2006 l'Autorità ha preannunciato iniziative mirate alla diffusione di nuovi misuratori idonei per i clienti finali delle reti di distribuzione del gas;

con la deliberazione n. 169/07 è stato avviato un procedimento per la definizione della regolazione funzionale-prestazionale e dell'assetto del servizio di misura nella distribuzione gas e per l'introduzione di sistemi di telelettura per la rilevazione dei consumi dei clienti finali;

con il documento per la consultazione 9 luglio 2007 l'Autorità ha indicato gli obiettivi conseguibili con la diffusione della telelettura dei gruppi di misura del gas:

la definizione tempestiva di bilanci commerciali giornalieri attendibili di ciascun utente della rete di trasporto;

lo sviluppo del mercato regolamentato delle capacità e del gas;

la promozione della concorrenza, a vantaggio degli operatori più efficienti;

l'emissione di fatture basate su prelievi effettivi;

la riduzione dei costi operativi;

la promozione di opportunità di servizi o iniziative per il miglioramento della qualità del servizio;

le osservazioni pervenute al documento per la consultazione 9 luglio 2007 hanno condiviso gli obiettivi indicati dall'Autorità e hanno messo in evidenza che la diffusione della telelettura permetterebbe il conseguimento di ulteriori obiettivi e benefici;

con il documento per la consultazione 9 luglio 2007 l'Autorità ha formulato proposte iniziali, funzionali al perseguimento degli obiettivi dichiarati, in materia di:

requisiti funzionali minimi per i gruppi di misura del gas e per i sistemi preposti alla loro gestione remota, suddivisi tra:

a) quelli compatibili con il progetto di specifica tecnica UNI/CIG TS «Dispositivi di misura del gas su base oraria» (oggi norma UNI/TS 11291) in inchiesta pubblica al momento della pubblicazione del documento per la consultazione 9 luglio 2007;

b) quelli non contenuti nel progetto di specifica tecnica UNI/CIG TS «Dispositivi di misura del gas su base oraria» di cui al precedente alinea, inclusa la telegestione dell'elettrovalvola, in chiusura e in abilitazione all'apertura da remoto;

c) ulteriori requisiti, specificamente la correzione della misura in temperatura e pressione a bordo di ogni gruppo di misura,

tempi di adeguamento o sostituzione e di messa in servizio dei gruppi di misura e dei sistemi preposti alla loro gestione remota, calendarizzati in funzione della dimensione annua dei consumi e, analogamente a quanto disposto per il settore elettrico con la deliberazione n. 292/06, completati da:

a) comunicazione annuale all'Autorità circa il numero annuo di gruppi di misura effettivamente adeguati o sostituiti e messi in servizio;

b) introduzione di forme di penalizzazioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di adeguamento o sostituzione indicati;

sempre con il documento per la consultazione 9 luglio 2007 l'Autorità ha annunciato l'avvio di ulteriori attività necessarie ai fini all'implementazione della telelettura nella distribuzione del gas naturale, quali:

istituzione di un gruppo di lavoro finalizzato all'armonizzazione dei processi decisionali e all'elaborazione di proposte in materia di requisiti funzionali dei gruppi di misuratori del gas (di seguito: gruppo di lavoro sui requisiti funzionali), successivamente avviato con la determinazione 27 novembre 2007, n. 71/07 e

composto, oltre che dall'Autorità, dal CIG, dalle associazioni di distributori e venditori di gas e dalle associazioni di costruttori di gruppi di misura del gas;

analisi costi-benefici di tipo quantitativo rivolta alle imprese di distribuzione del gas naturale, ai soggetti cioè che effettueranno gli investimenti in gruppi di misura e sistemi di telelettura e telegestione e che, in base agli attuali orientamenti, effettueranno anche le operazioni di raccolta dei dati di prelievo dei clienti finali;

analisi costi-benefici di tipo qualitativo mirata ad evidenziare i benefici di cui gioverebbe l'intero sistema gas a seguito dell'implementazione della telelettura;

ricognizione tecnica sulle soluzioni disponibili sul mercato in tema di gruppi di misura del gas;

survey sul grado di utilizzo delle soluzioni di cui al precedente alinea a livello europeo;

eventuale richiesta di informazioni alle imprese di distribuzione di maggiori dimensioni funzionale all'implementazione della telelettura;

con il documento per la consultazione 3 giugno 2008 sono stati resi noti gli esiti delle attività di cui al precedente alinea, evidenziando tra l'altro che:

a parità di dimensione di impresa di distribuzione l'implementazione della telegestione risulta più vantaggiosa della telelettura per bassi consumi annui, in particolare per il settore domestico a singola fornitura;

l'analisi costi benefici, considerato anche il criterio tariffario vigente, ha da un lato indicato l'assenza di aggravii riguardo alla redditività delle imprese di distribuzione e dell'altro vantaggi per i clienti finali, anche in una prospettiva di riduzione del numero delle imprese di distribuzione stesse e del conseguente aumento del numero di clienti finali da esse serviti;

la diffusione della telegestione e della telelettura comporta una rilevante serie di benefici all'intero sistema gas;

con riferimento al settore domestico a fornitura singola, il mercato dei gruppi di misura del gas è già in grado di proporre soluzioni compatibili con i requisiti funzionali minimi proposti dall'Autorità o comunque adeguabili agli stessi requisiti funzionali minimi;

è in funzione in Europa, anche se sotto forma di progetto pilota, un discreto numero di sistemi di telelettura e telegestione dei gruppi di misura del gas;

la telelettura e la correzione della misura in temperatura e pressione o in sola temperatura hanno scarsa diffusione presso le imprese di distribuzione del gas naturale, limitata a poche migliaia di gruppi di misura su scala nazionale;

la carenza di adeguata formazione tecnica in materia di requisiti funzionali minimi e protocolli di comunicazione dei gruppi di misura del gas sarebbe tale da pregiudicare il perseguimento degli obiettivi di messa in servizio proposti dall'Autorità;

con lo stesso documento, anche in considerazione di quanto precedentemente riportato, l'Autorità ha manifestato i propri orientamenti finali in materia di telelettura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale e di telegestione dei gruppi di misura del gas, in particolare in tema di: standardizzazione e interoperabilità;

requisiti funzionali minimi per i gruppi di misura del gas e per i sistemi di telegestione e telelettura, suddivisi in funzione della classe dei gruppi di misura, tra i quali:

a) correzione della misura in temperatura e pressione a bordo dei gruppi di misura di ogni classe;

b) presenza dell'elettrovalvola a bordo dei gruppi di misura di classe da definire, ma comunque inferiore o uguale alla classe G10;

c) chiusura da remoto dell'elettrovalvola e abilitazione da remoto all'apertura dell'elettrovalvola, senza entrare nel merito del profilo di responsabilità relativo al soggetto che effettuerà l'apertura dell'elettrovalvola;

d) rilevazione dei consumi per fasce multiorarie per gruppi di misura di ogni classe;

e) disponibilità del segnale emettitore di impulsi a bordo dei gruppi di misura di classe da definire su richiesta del cliente finale;

protocolli di comunicazione standard per ogni sottorete di comunicazione del sistema di telegestione e telelettura;

tempi di messa in servizio dei gruppi di misura del gas;

penalità per il mancato rispetto dei tempi di messa in servizio dei gruppi di misura del gas;

utilizzo della rete elettrica di bassa tensione ai fini della telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas;

sinergie tra i sistemi di telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas e dell'energia elettrica;

sono pervenute osservazioni al documento per la consultazione 3 giugno 2008 da parte dei soggetti interessati, tra le quali;

severità del piano di messa in servizio per i gruppi di misura destinati all'utenza domestica a fornitura singola, con riferimento sia alla data di inizio e durata del piano che agli obiettivi annui richiesti, anche in relazione alle attività preliminari di normazione, funzionali ad un corretto sviluppo del progetto;

criticità legata alla funzione di correzione della misura in pressione per i gruppi di misura destinati all'utenza domestica a fornitura singola, ritenuta eccessivamente onerosa in relazione ai benefici conseguibili;

facoltà di utilizzare di protocolli di comunicazione proprietari in luogo di protocolli di comunicazione standard;

non risulterebbe confermata la disponibilità di misuratori idonei sia in termini di efficienza che di efficacia alla base delle proposte elaborate dall'Autorità;

criticità legata alla effettiva vita utile della batteria di alimentazione dei gruppi di misura;

con la segnalazione al Parlamento e al Governo PAS 1/08 l'Autorità ha annunciato l'introduzione di «obblighi per gli operatori finalizzati a porre i consumatori finali in condizione di fruire di prestazioni più avanzate in termini di utilizzo e trasmissione dei dati misurati attraverso le più moderne tecnologie».

Considerato che:

l'Autorità, con la deliberazione n. 225/07, ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di distribuzione di gas per il terzo periodo di regolazione, e con la deliberazione ARG/gas 128/08 ha prorogato al periodo 1° ottobre 2008 - 31 dicembre 2008 la validità delle proposte tariffarie per la distribuzione di gas naturale approvate dalla stessa Autorità per l'anno termico 2007-2008;

nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea sono stati diffusi il documento per la consultazione 27 febbraio 2008, il documento per la consultazione 18 giugno 2008 e il documento per la consultazione 22 settembre 2008, quest'ultimo contenente gli orientamenti finali dell'Autorità in materia di regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione;

tali orientamenti finali prevedono che:

con riferimento ai punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale, l'impresa di distribuzione sia il soggetto responsabile delle attività di installazione e manutenzione dei gruppi di misura nonché della raccolta e validazione delle misure;

la valorizzazione dei nuovi investimenti avvenga anche secondo criteri di maggior efficienza rispetto al mero riconoscimento a piè di lista.

Considerato che:

il CIG è un Ente che ricopre ruoli istituzionali in materia di normazione, prevenzione, formazione e informazione per la sicurezza negli utilizzi dei gas combustibili ed opera nella elaborazione di norme tecniche per il settore dei gas combustibili su delega UNI in campo europeo (CEN) ed internazionale (ISO);

con la deliberazione GOP 9/08 è stata approvata la stipula di un Protocollo d'intesa tra l'Autorità e il CIG;

i gruppi di misura del gas, per poter essere ammessi sul mercato, devono essere omologati e certificati secondo le leggi e le norme vigenti in materia di metrologia legale, immunità elettromagnetica e sicurezza.

Ritenuto che:

i gruppi di misura innovativi, adeguati ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento, consentano di cogliere pienamente i disposti contenuti nell'art. 17 del decreto legislativo n. 115/2008 e favoriscano:

il risparmio energetico, attuabile attraverso una maggiore consapevolezza dei clienti circa i loro consumi, resa possibile dal fatto che tali gruppi di misura sono in grado di fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso, anche attraverso l'ausilio di appositi display;

la determinazione delle condizioni necessarie affinché le fatture possano essere elaborate sulla base del consumo effettivo ed emesse con frequenze tali da permettere ai clienti di regolare il loro consumo energetico;

i gruppi di misura di cui al precedente alinea debbano consentire lo sviluppo di sinergie tra i sistemi di telegestione dei gruppi di misura del gas e dei sistemi di telegestione dei misuratori di energia elettrica;

sia opportuno, anche per ragioni di uniformità e omogeneità, estendere l'applicazione dei requisiti essenziali di idoneità, protezione dall'alterazione e indicazione del risultato di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 22/2007 a tutti i gruppi di misura del gas installati o installabili sui punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale;

i requisiti essenziali di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato I al decreto legislativo n. 22/2007 ammettono che uno strumento di misura possa comunicare con dispositivi remoti.

Ritenuto che:

sia opportuno confermare gli obiettivi legati all'introduzione dei gruppi di misura del gas e dei sistemi preposti alla loro gestione remota indicati nel documento per la consultazione 9 luglio 2007 e i criteri cui l'Autorità intende ispirarsi ai fini del perseguimento di tali obiettivi;

sia opportuno, come già avvenuto per il settore elettrico con la deliberazione n. 292/06, come annunciato nel documento per la consultazione 9 luglio 2007 e come raccomandato dall'Ergeg, caratterizzare i gruppi di misura del gas e i sistemi preposti alla loro gestione remota da requisiti funzionali minimi al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea e le finalità del presente provvedimento;

i gruppi di misura attualmente in servizio presso i punti di riconsegna della distribuzione del gas naturale non consentano il perseguimento delle finalità indicate nel presente provvedimento e non consentano di cogliere i disposti contenuti nell'art. 17 del decreto legislativo n. 115/2008;

sia opportuno dare seguito ad alcune proposte formulate nel documento per la consultazione 3 giugno 2008, anche alla luce delle osservazioni pervenute allo stesso documento per la consultazione, e in particolare:

confermare i requisiti di standardizzazione e interoperabilità, con particolare riferimento ai protocolli di comunicazione, dal momento che:

a) la definizione di protocolli di comunicazione standard tra il sistema centrale e i gruppi di misura e tra il sistema centrale e i concentratori dati garantisce l'interoperabilità sistemistica al variare del sistema centrale da un operatore a quello subentrante;

b) la definizione di un sistema di comunicazione standard tra il concentratore dati e i gruppi di misura garantisce l'interoperabilità degli apparati provenienti dai diversi costruttori;

c) l'utilizzo di soluzioni standardizzate, a vantaggio dei clienti finali:

i) favorisce la concorrenza nel mercato dei gruppi di misura del gas, impedendo il sorgere di monopoli;

ii) ostacola la formazione di barriere tecniche che potrebbero rallentare lo sviluppo del mercato del gas;

iii) facilita lo sviluppo di sinergie con i sistemi di telegestione dei misuratori di energia elettrica;

individuare i requisiti funzionali minimi in funzione della classe di gruppo di misura piuttosto che per altro criterio, dal momento che il criterio della classe appare l'unico che consenta ai gruppi di misura di conservare fino al termine della loro vita i requisiti funzionali minimi iniziali;

suddividere i requisiti funzionali minimi in due raggruppamenti, utilizzando come classe di confine la classe G10 invece che la classe G16, dal momento che tale suddivisione consentirà di sviluppare due soli progetti: telelettura per i gruppi di misura di classe superiore o uguale a G10 e telegestione e telelettura per i gruppi di misura di classe inferiore a G10;

prevedere la funzione di registrazione dei prelievi del gas su base temporale parametrizzabile, al minimo oraria, per i gruppi di misura di classe superiore o uguale a G10 e al minimo giornaliera per i gruppi di misura di classe inferiore a G10;

confermare il requisito relativo alla telegestione, ma per i soli gruppi di misura di classe inferiore a G10, prevedendone la presenza dell'elettrovalvola a bordo, la possibilità di chiudere e abilitare all'apertura da remoto la stessa elettrovalvola e la possibilità che l'apertura dell'elettrovalvola avvenga esclusivamente manualmente in loco;

anche alla luce delle osservazioni pervenute, prevedere la correzione della misura in temperatura e pressione per i gruppi di misura di classe superiore o uguale a G10 e la sola correzione in temperatura per i gruppi di misura di classe inferiore a G10, dal momento che il beneficio conseguibile con la correzione in pressione per tali gruppi di misura non giustificerebbe i costi di realizzazione e messa a disposizione della funzione;

prevedere la rilevazione dei prelievi per fasce multiorarie, anche su base stagionale, per tutti i gruppi di misura e non solo per quelli di classe inferiore a G10, dal momento che il costo incrementale per la messa a disposizione di tale funzione appare trascurabile a confronto del costo di sviluppo dell'intero progetto;

prevedere la funzione di aggiornamento remoto del software di programma anche per i gruppi di misura destinati all'utenza domestica a fornitura singola, dal momento che:

a) tale funzione è compatibile con le disposizioni del decreto legislativo n. 22/2007, essendo limitata al software applicativo;



b) la necessità di risoluzione di eventuali mal-funzionamenti del gruppo di misura appare prevalere rispetto ad un più veloce degrado della batteria di alimentazione;

prevedere il segnale uscita emettitore di impulsi sui gruppi di misura di classe superiore o uguale a G10 da rendere disponibile da parte del soggetto responsabile del servizio di misura su richiesta del cliente finale, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo che l'Autorità determinerà con successivo provvedimento;

procedere, per ragioni di semplicità amministrativa e per sincronia con la regolazione tariffaria del terzo periodo di regolazione, alla determinazione di obblighi di messa in servizio, piuttosto che di installazione e messa in servizio, dei gruppi di misura del gas per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale; in particolare, per i gruppi di misura di classe inferiore a G10:

a) posticipando dal 2011 al 2012 la data di avvio del piano dei messa in servizio, così da consentire tempistiche sostenibili per le attività di normazione nonché di progettazione e industrializzazione dei gruppi di misura;

b) fissando gli obblighi di messa in servizio al 31 dicembre piuttosto che al 30 settembre di ogni anno del piano temporale di messa in servizio;

c) prevedendo un piano di messa in servizio su cinque anni invece che su quattro;

d) fissando all'80% invece che al 95% il tetto massimo al numero di punti di riconsegna da equipaggiare con gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento;

e) utilizzando il numero di gruppi di misura effettivamente messi in servizio per la verifica annuale degli obiettivi;

prevedere una comunicazione annuale all'Autorità da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura al fine di consentire la verifica degli obiettivi di messa in servizio dei gruppi di misura.

Ritenuto che:

al fine di garantire la piena conformità al decreto legislativo n. 115/2008, i gruppi di misura di classe inferiore a G10 debbano prevedere una porta di comunicazione, fisica o logica, verso un display remoto;

la funzione di cui al precedente alinea debba essere messa a disposizione solamente su richiesta del cliente finale.

Ritenuto che:

il sistema tariffario debba prevedere:

il riconoscimento degli investimenti in gruppi di misura e sistemi di telegestione oggetto del presente provvedimento esclusivamente ai soggetti responsabili del servizio di misura che hanno effettivamente realizzato tali investimenti;

forme di penalità in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di messa in servizio obbligatori;

l'adeguamento o la sostituzione del gruppo di misura, la sua messa in servizio nonché il suo eventuale spostamento per esigenze del soggetto responsabile del servizio di misura, non debbano comportare addebiti a carico del cliente finale.

Ritenuto che:

sia opportuno che le attività di normazione funzionali alla diffusione della telegestione e della telelettura dei gruppi di misura del gas siano svolte dal CIG e che tali attività trovino spazio nell'ambito del protocollo d'intesa tra l'Autorità e il CIG approvato con la deliberazione GOP 9/08;

tali attività comprendano:

l'aggiornamento della norma UNI/TS 11291 in relazione ai requisiti funzionali e ai protocolli di comunicazione tra il sistema centrale e i concentratori dati previsti dal presente provvedimento, prevedendo nel contempo l'estensione del campo di applicazione della stessa norma fino ai gruppi di misura di classe G10;

lo sviluppo dei documenti normativi aventi ad oggetto i requisiti funzionali previsti dal presente provvedimento per i gruppi di misura di classe inferiore a G10 e i protocolli di comunicazione tra i concentratori dati e i gruppi di misura;

lo sviluppo di eventuali altre norme correlate alla diffusione della telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas della distribuzione del gas naturale.

Ritenuto infine che:

sia opportuno determinare con eventuali successivi provvedimenti:

la regolazione dell'accesso alla rete elettrica di bassa tensione ai fini dell'implementazione del sistema di telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas;

l'introduzione di indicatori e di requisiti di prestazione dei sistemi di telelettura e telegestione dei gruppi di misura del gas;

le modalità e le condizioni per la richiesta da parte del cliente finale della porta di comunicazione aggiuntiva sul proprio gruppo di misura, purché di classe inferiore o uguale a G6;

gli obblighi di completamento di messa in servizio dei gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 a decorrere dal 1° gennaio 2017;

i tempi e le condizioni legati all'esercizio del diritto all'adeguamento del gruppo di misura ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento per i clienti finali che non sono rientrati nel piano di messa in servizio

Delibera

1. di approvare le direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale contenute nell'allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. che le attività di normazione funzionali alla diffusione della telegestione e della telelettura dei gruppi di misura del gas siano svolte dal Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG);

3. che le attività di cui al precedente punto 2 trovino spazio nell'ambito del protocollo d'intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) e il CIG approvato con la deliberazione GOP 9/08; e comprendano:

a) l'aggiornamento della norma UNI/TS 11291 in relazione ai requisiti funzionali e ai protocolli di comunicazione tra il sistema centrale e i concentratori dati previsti dal presente provvedimento, prevedendo nel contempo l'estensione del campo di applicazione della stessa norma fino ai gruppi di misura di classe G10;

b) lo sviluppo dei documenti normativi aventi ad oggetto i requisiti funzionali previsti dal presente provvedimento per i gruppi di misura di classe inferiore a G10 e i protocolli di comunicazione tra i concentratori dati e i gruppi di misura;

c) lo sviluppo di eventuali altre norme correlate alla diffusione della telegestione e telelettura dei gruppi di misura del gas della distribuzione del gas naturale;

4. di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il presente provvedimento, che entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Milano, 22 ottobre 2008

*Il presidente:* ORTIS

ALLEGATO A

Art. 1.

*Definizioni*

1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012.

- centro di telegestione è l'insieme delle apparecchiature centrali destinati al governo delle funzionalità di telelettura e telegestione dei gruppi di misura di cui al presente provvedimento, nonché al governo delle funzioni di comunicazione con gli stessi gruppi di misura e i concentratori dati;

- concentratore dati è il dispositivo periferico destinato alla raccolta locale dei dati di prelievo dei gruppi di misura e in grado di trasmetterli al centro di telegestione;

- condizione standard di pressione è la pressione assoluta di 1,01325 bar;

- condizione standard di temperatura è la temperatura di 15°C;

- elettro-valvola è il dispositivo di intercettazione del flusso del gas comandabile in locale e telecomandabile dal centro di telegestione;

- messa in servizio è l'insieme delle attività necessarie all'adeguamento dei gruppi di misura del gas ai requisiti funzionali minimi, al pieno utilizzo degli stessi e alla messa a disposizione dei dati per le finalità perseguite dal presente provvedimento;

- sistema di telegestione è l'insieme del centro di telegestione, dei concentratori dati, dei gruppi di misura e dei relativi sistemi di comunicazione;

- telegestione è l'insieme della telelettura e delle funzioni di telecomando dell'elettro-valvola cui all'art. 6, commi 6.3 e 6.4;

- telelettura è l'insieme della rilevazione, tramite i sistemi di comunicazione, dei dati di prelievo dei gruppi di misura e delle altre funzioni di cui agli articoli 4 e 5 e all'art. 6, commi 6.2 e 6.3.

Art. 2.

*Campo di applicazione*

2.1. Il presente provvedimento rende tra l'altro obbligatoria, secondo una pianificazione temporale graduale, la messa in servizio, per tutti i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale, di gruppi di misura caratterizzati dai requisiti funzionali minimi individuati per classe di appartenenza.

Art. 3.

*Finalità*

3.1. Con il presente provvedimento l'Autorità persegue le seguenti finalità:

a) porre i presupposti funzionali e tecnologici per permettere l'introduzione di meccanismi per lo sviluppo di un sistema di mercato del gas naturale, a supporto della definizione del mercato regolamentato del gas naturale e del nuovo servizio di bilanciamento;

b) facilitare il superamento di possibili inefficienze e discriminazioni tramite il miglioramento del processo di contabilizzazione del gas naturale prelevato dai clienti finali e l'innovazione tecnologica dei gruppi di misura;

c) migliorare la qualità dei servizi di misura, di vendita e di distribuzione del gas naturale, assicurando medesimi livelli funzionali e prestazionali indipendentemente dal soggetto responsabile del servizio di misura e favorendo la consapevolezza dei consumi.

Art. 4.

*Requisiti funzionali minimi per gruppi di misura di ogni classe*

4.1. Fermi restando gli obblighi di omologazione e certificazione dei gruppi di misura del gas in materia di metrologia legale, immunità elettromagnetica e sicurezza, ai sensi delle leggi e delle norme vigenti, il presente articolo stabilisce i requisiti funzionali minimi comuni a tutti i gruppi di misura del gas, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

4.2. Orologio/calendario dei gruppi di misura. I gruppi di misura devono essere dotati di una funzione di orologio/calendario in grado di gestire i secondi e devono poter essere sincronizzati con frequenza tale da comportare una deriva massima mensile non superiore al limite espresso ai commi 5.3 e 6.2, con un riferimento unico a cura del soggetto responsabile del servizio di misura del gas.

4.3. Correzione di temperatura. I gruppi di misura devono fornire la misura del gas prelevato a condizioni standard di temperatura.

4.4. Registro totalizzatore del prelievo. I gruppi di misura devono permettere la misura del gas prelevato e la registrazione di tale misura in un registro totalizzatore unico incrementale.

4.5. Registri totalizzatori del prelievo per fasce multiorarie. I gruppi di misura devono permettere la misura del gas prelevato e la registrazione di tale misura in almeno tre registri totalizzatori incrementali separati. I registri devono essere abilitabili alternativamente in un massimo di cinque intervalli temporali giornalieri. La tabella:

a) giorno feriale;

b) sabato;

c) domenica e giorni festivi,

e deve poter essere aggiornata almeno due volte nell'anno solare. La giornata del Santo Patrono assume l'articolazione del tipo di giorno in cui cade.

I gruppi di misura devono inoltre disporre dell'informazione che indichi in quale registro totalizzatore conteggiare il gas prelevato in caso di perdita del riferimento temporale di cui al comma 4.2.

4.6. Curva di prelievo. I gruppi di misura devono consentire la registrazione del dato di prelievo su base temporale parametrizzabile, secondo quanto specificato ai commi 5.4 e 6.3 in un buffer circolare di profondità pari a settanta giorni.

4.7. Salvataggio dei registri totalizzatori del prelievo. I gruppi di misura devono permettere il salvataggio dei registri totalizzatori del prelievo di cui ai commi 4.4 e 4.5 in opportuni registri non più modificabili sino al successivo salvataggio, con una frequenza parametrizzabile, al minimo semestrale e al massimo mensile. Il salvataggio dei registri totalizzatori di cui al presente comma deve essere effettuato anche in occasione dell'entrata in vigore di una nuova tabella oraria di abilitazione di cui al comma 4.5. I dati di prelievo di cui ai commi 4.4, 4.5 e 4.6 e di cui al presente comma devono essere preservati a seguito di sostituzione della batteria di alimentazione o di esaurimento della stessa.

4.8. Sicurezza dei dati di prelievo. I gruppi di misura devono essere dotati di meccanismi di protezione e di controllo dei dati di prelievo di cui ai commi 4.4, 4.5 e 4.6. In caso di corruzione dei valori di tali registri, qualora non recuperabili da copie di back up, i gruppi di misura registrano l'allarme e lo rendono disponibile al centro di telegestione alla prima interrogazione o, qualora il sistema di comunicazione lo consenta, spontaneamente.

4.9. Diagnostica. I gruppi di misura devono essere in grado di effettuare l'auto-diagnosi per la verifica del corretto stato di funzionamento, inclusa la verifica del superamento della deriva massima mensile, e di registrare l'esito di tali operazioni in una parola di stato da rendere disponibile al centro di telegestione su richiesta di quest'ultimo. Ogni anomalia registrata deve essere segnalata al centro di telegestione alla prima interrogazione utile o, qualora il sistema di comunicazione lo consenta, spontaneamente.

4.10. Display. I gruppi di misura devono essere dotati di display che consentano la visualizzazione, su richiesta del cliente, delle seguenti informazioni:

- a) data e ora;
- b) valore del registro totalizzatore corrente di cui al comma 4.4;
- c) valore del registro totalizzatore di cui al comma 4.4 relativo all'ultimo salvataggio effettuato;
- d) se abilitata la tabella oraria di cui al comma 4.5, valore dei registri totalizzatori correnti di cui al comma 4.5;
- e) se abilitata la tabella oraria di cui al comma 4.5, valore dei registri totalizzatori di cui al comma 4.5 relativi all'ultimo salvataggio effettuato;
- f) se abilitata la tabella oraria di cui al comma 4.5, il registro attivo al momento della visualizzazione;
- g) allarme indicante la rilevazione da parte del gruppo di misura di una anomalia in esito alla funzione di protezione e controllo dei dati di prelievo di cui al comma 4.8 o alla esecuzione della funzione diagnostica di cui al comma 4.9.

4.11. Aggiornamento del software di programma dei gruppi di misura. I gruppi di misura devono disporre della funzione di aggiornamento del software di programma, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a) i valori correnti e relativi all'ultimo salvataggio del registro totalizzatore di cui al comma 4.4 e, se abilitata la tabella oraria, dei registri totalizzatori di cui al comma 4.5, devono essere preservati;
- b) durante l'aggiornamento del software di programma, il gruppo di misura deve gestire la funzione di orologio calendario di cui al comma 4.2, continuare a misurare e registrare il gas prelevato nel registro totalizzatore di cui al comma 4.4 e, se abilitata la tabella oraria, nei registri totalizzatori di cui al comma 4.5;
- c) qualora durante l'aggiornamento del software i gruppi di misura non siano in grado di utilizzare correttamente la tabella di abilitazione di cui al comma 4.5 devono disporre, sempre ai sensi del comma 4.5, dell'informazione che indichi in quale registro totalizzatore conteggiare il gas prelevato.

4.12. Transazioni remote. I gruppi di misura devono essere in grado di eseguire le seguenti transazioni remote:

- a) lettura del valore del registro totalizzatore corrente di cui al comma 4.4 e del valore del registro totalizzatore di cui al comma 4.4 relativo all'ultimo salvataggio, ai sensi del comma 4.7;
- b) abilitazione e modifica della tabella oraria di cui al comma 4.5;
- c) lettura dei valori dei registri totalizzatori correnti di cui al comma 4.5 e dei valori dei registri totalizzatori di cui al comma 4.5 relativi all'ultimo salvataggio ai sensi del comma 4.7;
- d) sincronizzazione dell'orologio/calendario di cui al comma 4.2; una volta messi in servizio i gruppi di misura devono essere sincronizzati almeno con la medesima frequenza di lettura dei dati di prelievo;
- e) allarme inattendibilità, anche parziale, dei dati di prelievo di cui al comma 4.7;
- f) lettura della parola di stato di cui al comma 4.8;
- g) aggiornamento del software di programma, di cui al comma 4.11.

#### Art. 5.

##### *Requisiti funzionali minimi per gruppi di misura di classe uguale o superiore a G10*

5.1. Il presente articolo stabilisce i requisiti funzionali minimi, aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 4, per i gruppi di misura di classe uguale o superiore a G10.

5.2. Correzione di pressione. I gruppi di misura devono fornire la misura del gas prelevato a condizioni standard di pressione.

5.3. Deriva massima mensile dell'orologio/calendario. Per i gruppi di misura di cui al presente articolo la deriva massima mensile dell'orologio-calendario di cui al comma 4.2 è pari a  $\pm 3$  minuti.

5.4. Base temporale della curva di prelievo. La base temporale da utilizzarsi ai fini della registrazione della curva di prelievo di cui al comma 4.6 deve essere parametrizzabile ed essere al minimo oraria.

#### Art. 6.

##### *Requisiti funzionali minimi per gruppi di misura di classe inferiore a G10*

6.1. Il presente articolo stabilisce i requisiti funzionali minimi, aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'art. 4, per i gruppi di misura di classe inferiore a G10.

6.2. Deriva massima mensile dell'orologio/calendario. Per i gruppi di misura di cui al presente articolo la deriva massima mensile dell'orologio-calendario di cui al comma 4.2 è pari a  $\pm 5$  minuti.

6.3. Base temporale della curva di prelievo. La base temporale da utilizzarsi ai fini della registrazione della curva di prelievo di cui al comma 4.6 deve essere parametrizzabile ed essere al minimo giornaliera.

6.4. Elettro-valvola. I gruppi di misura devono essere dotati di elettro-valvola non apribile da remoto. Durante una mancanza di alimentazione l'elettro-valvola conserva lo stato acquisito immediatamente prima della mancanza di alimentazione.

6.5. Transazioni remote. Per i gruppi di misura di cui al presente articolo si devono poter eseguire da remoto, in aggiunta a quelle previste al comma 4.12, le seguenti transazioni remote:

- a) chiusura dell'elettrovalvola di cui al comma 6.4;
- b) abilitazione all'apertura manuale dell'elettrovalvola di cui al comma 6.4.

## Art. 7.

*Protocolli di comunicazione e sicurezza dei dati di prelievo*

7.1. Sottorete di comunicazione tra il centro di telegestione e i gruppi di misura e tra il centro di telegestione e i concentratori dati. I protocolli di comunicazione da utilizzarsi nella presente sottorete di comunicazione sono quelli previsti dalle norme UNI/CIG.

7.2. Sottorete di comunicazione tra i concentratori dati e i gruppi di misura. I protocolli di comunicazione da utilizzarsi nella presente sottorete di comunicazione sono quelli previsti dalle norme UNI/CIG.

7.3. I protocolli di comunicazione di cui al presente articolo sono dotati di meccanismi di protezione e controllo dei dati atti a garantire la non alterabilità dei dati di prelievo.

## Art. 8.

*Requisiti funzionali su richiesta del cliente*

8.1. Uscita emettitore di impulsi per clienti dotati di gruppo di misura di classe uguale o superiore a G10 messo in servizio. Su richiesta del cliente finale dotato di gruppo di misura conforme ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 il soggetto responsabile del servizio di misura rende disponibile al cliente finale il segnale uscita emettitore di impulsi; il cliente finale riconosce al soggetto responsabile del servizio di misura il corrispettivo di cui al comma 8.3.

8.2. Salvo ove diversamente concordato tra le parti, la funzione di cui al comma 8.1 è resa disponibile una volta che il gruppo di misura sia stato messo in servizio ai sensi del presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla data della richiesta del cliente finale. Al più tardi entro tale scadenza il soggetto responsabile del servizio di misura comunica al cliente finale le caratteristiche tecniche del segnale uscita emettitore di impulsi.

8.3. Entro il 31 marzo 2009 ogni soggetto responsabile del servizio di misura comunica all'Autorità l'entità del corrispettivo che intende addebitare ai clienti finali che richiederanno la disponibilità della funzione di cui al comma 8.1, specificando e quantificando le diverse voci di costo. Decorsi novanta giorni dal termine di cui sopra, in mancanza di pronunciamento da parte dell'Autorità, i corrispettivi si intendono approvati.

8.4. Porta di comunicazione aggiuntiva per clienti dotati di gruppo di misura di classe inferiore a G10 messo in servizio. Su richiesta del cliente finale dotato di gruppo di misura conforme ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 e messo in servizio il soggetto responsabile del servizio di misura rende disponibile sul gruppo di misura, anche attraverso la sostituzione dello stesso, una porta di comunicazione aggiuntiva, fisica o logica.

8.5. Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità, le tempistiche e le condizioni tecniche per la messa a disposizione al cliente finale della porta di comunicazione di cui al comma precedente, nonché il riconoscimento del costo sostenuto al soggetto responsabile del servizio di misura e la relativa attribuzione al cliente finale.

8.6. Le caratteristiche tecniche della porta di comunicazione di cui al comma 8.5, le modalità di accesso ai dati di prelievo nonché gli eventuali protocolli di comunicazione necessari per l'esportazione dei dati di prelievo, sono definiti dalle norme UNI/CIG.

## Art. 9.

*Ulteriori requisiti funzionali minimi*

9.1. Il concentratore dati deve essere dotato di meccanismi di protezione e controllo dei dati di prelievo provenienti dai gruppi di misura ad esso sottesi e destinati al centro di telegestione.

9.2. Il centro di telegestione deve essere dotato di meccanismi di protezione e controllo dei dati di prelievo provenienti dai gruppi di misura e dai concentratori dati ad esso sottesi.

## Art. 10.

*Obblighi di messa in servizio dei gruppi di misura*

10.1. Il soggetto responsabile del servizio di misura mette in servizio i gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali di cui ai precedenti articoli nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, almeno secondo il seguente programma temporale:

a) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40:

i. 100% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2009, entro il 31 dicembre 2010;

b) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore o uguale di G16 e minore o uguale di G40:

i. 100% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2010, entro il 31 dicembre 2011;

c) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura minore di G16 e maggiore di G6:

i. 30% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2010, entro il 31 dicembre 2011;

ii. 100% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2011, entro il 31 dicembre 2012;

d) con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura minore o uguale di G6:

i. 5% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2011, entro il 31 dicembre 2012;

ii. 20% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2012, entro il 31 dicembre 2013;

iii. 40% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2013, entro il 31 dicembre 2014;

iv. 60% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2014, entro il 31 dicembre 2015;

v. 80% dei punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre 2015, entro il 31 dicembre 2016.

10.2. I gruppi di misura di classe superiore a G40 messi in servizio dopo il 31 dicembre 2010 devono essere conformi ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento.

10.3. I gruppi di misura di classe maggiore o uguale di G16 e minore o uguale di G40 messi in servizio dopo il 31 dicembre 2011 devono essere conformi ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento.

10.4. I gruppi di misura di classe maggiore di G6 e minore di G16 messi in servizio dopo il 31 dicembre 2012 devono essere conformi ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento.

## Art. 11.

*Obblighi di comunicazione all'Autorità*

11.1. A decorrere dal 2011, entro il 30 giugno di ogni anno, il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto a comunicare all'Autorità le seguenti informazioni:

a) il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'obbligo di messa in servizio, separatamente per classe del gruppo di misura, ai sensi del precedente comma 10.1;

b) il numero totale di punti di riconsegna dotati di uppi di misura messi in servizio ai sensi del presente provvedimento, separatamente per classe del gruppo di misura ai sensi del precedente comma 10.1;

c) a decorrere dall'anno 2013 l'informazione relativa all'eventuale adozione della correzione della misura in pressione per i gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6.

## Art. 12.

*Comunicazioni ai clienti finali*

12.1. Il soggetto responsabile del servizio di misura comunica ai clienti finali delle reti di distribuzione del gas naturale in cui opera:

a) con un anticipo non inferiore a tre mesi e non superiore a nove mesi il possibile periodo di adeguamento o sostituzione del gruppo di misura;

b) con un anticipo non inferiore a dieci giorni solari, la data di esecuzione dei lavori di adeguamento o sostituzione dei gruppi di misura.

12.2. Con la comunicazione di cui al precedente comma il soggetto responsabile del servizio di misura comunica:

a) le disposizioni di interesse del cliente finale introdotte con il presente provvedimento;

b) il significato delle informazioni presentate sul display del gruppo di misura ai sensi del comma 4.10;

c) che l'adeguamento o la sostituzione del gruppo di misura, la sua messa in servizio nonché il suo eventuale spostamento per esigenze del soggetto responsabile del servizio di misura, non comporteranno alcun addebito a carico dei clienti finali, e solamente ai clienti

finali che saranno dotati di gruppo di misura di classe superiore o uguale a G10, il diritto esercitabile ai sensi del comma 8.1, le tempistiche per la messa a disposizione della funzione, ai sensi del comma 8.2, e il corrispettivo, approvato dall'Autorità, che il cliente dovrà riconoscere al soggetto responsabile del servizio di misura per la messa a disposizione della funzione, ai sensi del comma 8.3.

## Art. 13.

*Disposizioni transitorie*

13.1. Il soggetto responsabile del servizio di misura assicura la continuità delle funzioni dei gruppi di misura in servizio alla data di pubblicazione del presente provvedimento sino all'effettiva messa in servizio degli stessi gruppi di misura ai sensi del presente provvedimento.

13.2. I gruppi di misura di classe superiore a G40 relativi a nuovi punti di riconsegna e messi in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2010 devono essere conformi ai requisiti funzionali minimi di cui al presente provvedimento.

08A08340

## CIRCOLARI

**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

CIRCOLARE 31 ottobre 2008, n. 20080171770.

**Modalità di applicazione per l'anno 2009 della legge 1° luglio 1970, n. 518, recante «Riordinamento delle Camere di Commercio Italiane all'Estero» e del decreto 21 luglio 1999, n. 315, recante «Criteri e modalità per la concessione dei contributi finanziari alle Camere di Commercio Italiane all'Estero».**

Si forniscono qui di seguito, conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le istruzioni per l'applicazione della legge n. 518/1970 e del relativo decreto di attuazione 315/99, con riferimento ai programmi promozionali da realizzare nel 2009.

Si ricorda che per la rendicontazione dei programmi promozionali 2008 la Circolare di riferimento è quella del 21 dicembre 2007 n. 20070209485.

*A) Scopo della concessione dei contributi.*

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, come modificato dalla legge n. 266/2005, art. 1, c. 396), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo «svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia.

2. In applicazione della disciplina comunitaria - che, per evitare distorsioni della libera concorrenza, vieta gli aiuti diretti alle singole imprese - il co-finanzia-

mento è destinato unicamente agli enti associativi per favorire il processo di internazionalizzazione della generalità delle associate.

*B) Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale 2009.*

3. Le Camere di Commercio, già riconosciute ufficialmente ai sensi degli articoli 1-2 della legge n. 518/1970, inviano la domanda di approvazione del programma promozionale per l'anno 2009 al Ministero dello sviluppo economico - Commercio internazionale, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma, tramite l'Assocamerestero, viale Regina Margherita n. 279 - 00198 Roma.

4. L'invio della domanda deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2009. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso.

5. Assocamerestero cura anche per il 2009 come comunicato con la circolare n. 100632 del 19 gennaio 2001 la pre-istruttoria tecnica dei programmi di attività e li trasmette al Ministero per la valutazione di merito.

6. Ciascuna Camera invia contemporaneamente, per conoscenza, copia della domanda alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

*C) Redazione del programma promozionale.*

7. Le domande devono essere accompagnate da una relazione di sintesi, che illustra gli obiettivi generali dell'azione camerale (ivi incluse eventuali aperture di delegazioni nel Paese) e descrive i vari progetti contenuti nel programma di attività relativo all'anno 2009.

8. Per facilitare la redazione del programma di attività, si allegano alla presente uno schema riassuntivo con l'elenco dei costi preventivati e dei ricavi attesi dei singoli progetti (Allegato 1) ed una scheda descrittiva di ogni singolo progetto (Allegato 2). Le singole schede progetto dovranno illustrare in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, i costi ed i ricavi previsti, nonché i risultati attesi.

9. Le Camere inseriscono complete informazioni relative alle singole azioni promozionali per settore merceologico di attività nella banca dati Pla.Net, sviluppata congiuntamente dal Ministero e da Assocamerestero, nella specifica sezione denominata «Attività». La banca dati Pla.Net mette a disposizione del Ministero il previsto allegato 3 (riepilogo per settore merceologico) che, quindi, non dovrà più essere inviato dalla Camera. Assocamerestero cura il raccordo operativo con la rete camerale e l'assistenza tecnica per l'accesso alla banca dati e conferma al Ministero il corretto inserimento da parte delle Camere di Commercio delle informazioni riferite alle azioni progettuali per settore merceologico di attività.

10. Le Camere che prevedono per il 2009 un bilancio preventivo inferiore alla somma di euro 260.000, possono, in alternativa alla redazione delle schede di cui all'allegato 2, presentare una relazione illustrativa di sintesi integrata con i seguenti elementi: costo ipotizzato per ogni linea di attività e corrispondenti ricavi attesi; indicatori di successo e relativi standard da applicare a consuntivo per valutare la realizzazione delle azioni programmate.

11. Il programma promozionale può essere presentato riunendo in un unico progetto le azioni da svolgere in aree omogenee. A tal fine si considerino le seguenti possibili linee di attività:

a) area informativa (ad esempio: riviste, bollettini, newsletter, cataloghi, repertori, pubblicità sui media, seminari, sportelli informativi e siti web in Internet);

b) area formativa e dell'addestramento professionale (ad esempio: corsi diretti alle imprese o alle risorse interne della Camera; workshop e seminari; stage di studenti italiani e neo-laureati presso le imprese all'estero);

c) contatti per la conclusione di affari (ad esempio: partecipazione diretta a eventi fieristici; assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori; workshop e seminari; organizzazione di contatti operativi tra strutture universitarie e di ricerca italiane e locali, finalizzati a favorire la diffusione dell'innovazione tecnologica);

d) area di assistenza e consulenza alle imprese (ad esempio: recupero crediti, ricerca di partners; assistenza alle imprese per partecipazione a programmi comunitari o di organismi internazionali);

e) area relativa alle attività di rete Camerale (ad esempio: partecipazione alla redazione del Business Atlas; alimentazione della banca dati Pla.Net sui contatti e sulle locali opportunità di business; partecipazione all'annuale Convention mondiale delle Camere, ai meeting dedicati ai Segretari Generali, nonché ai

seminari formativi e alle riunioni d'area). Per l'ammissibilità dei costi sostenuti per l'organizzazione e la partecipazione alle riunioni di area, il Rappresentante dell'area deve richiedere, almeno trenta giorni prima della data programmata per la riunione, l'approvazione ministeriale sull'iniziativa, inviando il programma dettagliato dei lavori. Non sono ammissibili le spese di più di una riunione d'area, fatta salva la possibilità del Ministero di autorizzare altre riunioni in base a contenuti di massimo rilievo.

f) altre iniziative promozionali definite da ciascuna Camera ed in particolare i progetti che si propongono al Ministero per l'approvazione in forma prioritaria (Cfr. sezione D).

12. Sono ammesse solo le spese di pertinenza della Camera per azioni strettamente promozionali. Le spese generali, di funzionamento e per beni di investimento e di personale sono ammesse solo per la parte strumentale alla realizzazione delle attività ammissibili.

13. Nell'illustrazione dei risultati attesi si dovranno definire indicatori di successo (quantitativi o qualitativi) e relativi standard (valori attesi) garantendo:

obiettività dei metodi di rilevazione (ampiezza del campione di intervistati, obiettività nella selezione degli intervistati, questionario di richiesta delle valutazioni);

possibilità di eseguire verifiche anche ex post.

La valutazione dei risultati attesi può essere affidata anche a idonee società specializzate nel rispetto dei menzionati requisiti. Le Camere già certificate ai sensi delle normative ISO 9001:2000 possono far coincidere gli indicatori in questione con quelli previsti ai fini del periodico riesame della certificazione. Le Camere che hanno ricevuto «l'Attestato di conformità al percorso per l'Upgrading dei Servizi» rilasciato da Assocamerestero sulla base di parametri definiti annualmente possono parimenti indicare gli stessi per la misurazione dei risultati.

14. Il programma dell'attività può essere aggiornato o integrato con nuove iniziative, solo se sussistano obiettive motivazioni. Le modifiche devono essere presentate al Ministero almeno trenta giorni prima della loro esecuzione per consentirne la valutazione. Le variazioni possono essere presentate aggiornando il database «Attività» del sistema informativo Pla.Net, e fornendo, tramite il campo «Comunicazioni al Ministero», i dati di dettaglio per la misurazione dei risultati dell'azione promozionale e per fornire ogni utile informazione sui beneficiari della stessa. Nel caso di progetti che si propongono per l'approvazione in forma prioritaria nel corso dell'anno, la comunicazione al Ministero deve comunque essere formulata utilizzando lo schema allegato 2. Le iniziative promozionali che non siano state preventivamente approvate dal Ministero non potranno in alcun caso essere ammesse al co-finanziamento.

15. Ogni modifica al programma di attività inviata a questo Ministero deve essere parimenti notificata alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

16. Al fine di assicurare una adeguata visibilità dei programmi promozionali, le Camere sono tenute a valorizzare la conoscenza del programma di attività prevedendo un'azione di presentazione pubblica delle azioni promozionali programmate, in occasione di speciali eventi che abbiano realizzazione nel primo trimestre dell'anno 2009.

17. Unito al programma di attività, presenta, sempre alla scadenza del 31 di gennaio, anche il bilancio preventivo per l'anno 2009. Per semplificare il lavoro di redazione di tale documento si allega alla presente un modello standard (Allegato 4).

18. Il programma di attività e il bilancio preventivo sono valutabili dal Ministero solo se approvati dagli organi statutariamente competenti della Camera. A tal fine, ove l'organo competente sia l'Assemblea e tale organo non si sia ancora riunito al momento della presentazione della domanda, è necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'Assemblea.

19. Tutta la documentazione deve essere trasmessa anche su supporto informatico.

#### *D) Progetti approvati in forma prioritaria.*

20. Al fine di sostenere iniziative sempre più efficaci per lo sviluppo delle relazioni economiche tra l'Italia e i singoli mercati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 518/1970 ed in considerazione della necessità di operare in misura sempre maggiore verso la concentrazione delle risorse su iniziative strategicamente rilevanti, l'Amministrazione può approvare in forma prioritaria progetti promozionali. I progetti in questione devono risultare rispondenti alle indicazioni delle Linee direttrici dell'attività promozionale 2008-2010, emanate dall'allora Ministro del commercio internazionale con decreto del 21 giugno 2007 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2007) e nel sito internet [www.mincom.it](http://www.mincom.it) con particolare riferimento alle seguenti indicazioni:

a) iniziative nelle aree geografiche focus, in particolare progetti realizzati in collaborazione ovvero complementari con quelli dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero;

b) iniziative nei settori prioritari che risultino aderenti alle indicazioni strategiche contenute nelle Linee direttrici stesse.

21. Ai progetti approvati in forma prioritaria, compatibilmente con lo stanziamento assegnato al Ministero, è assicurato il co-finanziamento del 50% sulle spese effettivamente sostenute.

22. I progetti che le Camere sottopongono al Ministero per l'approvazione in forma prioritaria sono evidenziati separatamente dalle restanti macro-aree progettuali (Cfr. punto 12-area f).

Le Camere alle quali vengano approvati progetti in forma prioritaria sono tenute ad inviare entro il 31 luglio 2009 una breve relazione sullo stato di avanzamento del progetto.

#### *E) Progetti d'area.*

23. Al fine di sviluppare la collaborazione all'interno delle aree geo-economiche possono essere presentati al Ministero progetti che prevedano l'attivazione di più Camere, che rispondano ai seguenti requisiti:

a) consentire la realizzazione di azioni che sfruttino possibili sinergie (economie di scala o economie di scopo) rispetto a più mercati;

b) prefigurare collaborazioni tra Camere di diverso grado di sviluppo, tali da poter intravedere vantaggi per le Camere di minore dimensione o struttura.

Ai progetti approvati è assicurato il co-finanziamento delle spese effettivamente sostenute nella percentuale del 50%.

24. Le Camere interessate all'impostazione del progetto d'area individuano un soggetto capofila al quale dichiarano, con lettera d'impegno, il loro interesse alla partecipazione al progetto ed indicano attività, tempi e risorse finanziarie che costituiscono il loro specifico apporto alle azioni programmate. In particolare, le Camere che figurano come partner devono specificare l'entità delle attività svolte all'interno del progetto e, su questa base, indicare l'ammontare totale dei costi sostenuti e i ricavi totali ottenuti (proprio contributo finanziario e/o contributi finanziari supplementari da altri finanziatori come autorità pubbliche nazionali o regionali, ecc.). La Camera capofila descrive l'intera proposta progettuale, servendosi dell'allegato 2 alla presente circolare, e la invia, corredata da specifica domanda firmata dal legale rappresentante, entro il 21 gennaio 2009 al Ministero, tramite Assocamerestero. Ciascuna Camera proponente invia, per conoscenza, copia della domanda alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

25. Le Camere capofila responsabili dei progetti d'area approvati inviano al Ministero, entro il 31 luglio 2009, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e l'eventuale richiesta di un anticipo, pari alla metà del co-finanziamento atteso (ossia il 25% del costo totale del progetto), indicando le coordinate bancarie per operare l'accredito. Ad accredito ricevuto, la Camera capofila distribuisce l'ammontare ricevuto a titolo di anticipazione alle Camere di Commercio partecipanti in modo proporzionale all'impegno economico di queste ultime al progetto in corso di esecuzione.

26. Le Camere capofila di progetti d'area approvati nell'anno 2009 devono rendicontarne gli esiti entro il 21 marzo 2010, tramite Assocamerestero, che svolgerà le funzioni di pre-istruzione tecnica. La rendicontazione deve riportare:

le azioni realizzate, i risultati conseguiti, i costi sostenuti ed i ricavi accertati utilizzando il modulo inserito nella presente circolare (Allegato 6);

la dichiarazione che i costi afferenti al progetto di area non siano stati inseriti nella rendicontazione ordinaria delle attività promozionali realizzate nel 2009 (tale dichiarazione dovrà essere resa, oltre che dalla Camera capofila, anche dalle altre Camere partecipanti al progetto);

la dichiarazione che i competenti organi deliberativi della Camera siano stati informati degli esiti del progetto e abbiano approvato la relazione di attività e il rendiconto di spesa.

Ciascuna Camera, inoltre, invia copia del rendiconto e dei suoi allegati alla rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

27. A ricezione del saldo, la Camera capofila provvede alla distribuzione della somma alle Camere di Commercio partecipanti in modo proporzionale all'impegno economico di queste ultime al progetto eseguito. La Camera capofila invia una relazione al Ministero sui pagamenti eseguiti alle Camere partecipanti, dichiarando l'ammontare liquidato con l'anticipo e con il saldo, dal quale risulti che ciascuna Camera partecipante abbia ricevuto complessivamente il 50% di quanto da essa effettivamente speso.

*F) Criteri di valutazione e rendicontazione dei progetti preferenziali.*

28. I progetti d'area e i progetti prioritari sottoposti al Ministero per l'approvazione in forma preferenziale sono valutati sulla base dei seguenti requisiti:

rispondenza alle Linee direttrici per l'attività promozionale;

grado di innovatività, riferita al settore o alla tipologia dell'iniziativa;

qualità complessiva del progetto, con particolare riferimento al grado di preparazione e descrizione del progetto, alla coerenza azioni/obiettivi, al rapporto costi/benefici;

complementarietà con altre iniziative in corso realizzate da altri soggetti della promotion.

29. Per i progetti approvati in forma preferenziale scostamenti a rendiconto sono ammissibili, se validamente motivati, solo fino ad un massimo del 20% rispetto all'importo approvato a preventivo. Eventuali scostamenti superiori al 20% non sono ammissibili al co-finanziamento. Inoltre per i progetti approvati in forma preferenziale deve essere inviata al Ministero la distinta delle fatture secondo lo schema del modello (Allegato 6-bis).

30. Nella predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi dei progetti d'area dovrà essere chiaramente indicata l'allocation delle risorse finanziarie (costi e ricavi) su ognuna delle azioni progettuali e per ognuna delle Camere coinvolte nella realizzazione del progetto.

31. Le iniziative relative a progetti approvati in forma preferenziale (progetti prioritari e progetti d'area) dovranno espressamente menzionare «con il co-finanziamento del Ministero dello sviluppo economico - Commercio Internazionale e riportarne il logo.

*G) Presentazione della domanda di liquidazione del co-finanziamento sull'attività svolta nell'anno 2009.*

32. Entro il 31 marzo 2010, le Camere inviano al Ministero, tramite Assocamerestero per la pre-istruzione tecnica, la rendicontazione dell'attività svolta nel corso dell'anno 2009 relativa ai soli progetti approvati.

33. Le domande inviate successivamente alla data del 31 marzo 2010 non sono ammesse a godere del co-finanziamento. Per l'inoltro via posta, fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere, fa fede la data di consegna allo stesso.

34. Entro lo stesso termine del 31 marzo 2010, ciascuna Camera invia copia della domanda di liquidazione al Ministero anche tramite la rappresentanza diplomatica territorialmente competente. Entro e non oltre il 30 giugno 2010 l'Ambasciata d'Italia in loco inoltra al Ministero del Commercio Internazionale il dossier trasmesso dalla Camera unitamente al parere motivato ai sensi della legge n. 518/1970 con particolare riferimento ai progetti realizzati.

35. La rendicontazione deve essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, seguendo quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti. Al fine di semplificare la redazione del rendiconto di attività, si allega un modello per il riepilogo dei costi sostenuti e dei ricavi accertati per tutti i progetti (Allegato 5) e un modello per la redazione del rendiconto per ogni singolo progetto approvato per il 2009 (Allegato 6).

36. Tutte le modifiche apportate al programma ordinario ed inserite sulla banca dati Pla.Net in sede di preventivo devono essere indicate nel consuntivo con lo stesso numero di identificativo (es. ID NNN).

37. Particolare attenzione dovrà essere posta sui costi e sui ricavi dichiarati, che dovranno trovare puntuale rispondenza nella contabilità camerale. A tal fine, coniugando l'esigenza di una puntuale e verificabile rendicontazione, con la snellezza della gestione amministrativa e contabile, si suggerisce alle Camere l'adozione di software di gestione della contabilità che consentano la realizzazione della contabilità analitica.

38. In fase di rendicontazione dei programmi 2009 deve essere compilata la distinta delle fatture relative a ciascun progetto secondo il modello allegato 6-bis. Tale distinta dovrà essere conservata presso la Camera ai fini di successive eventuali verifiche da parte del Ministero o delle altre amministrazioni competenti. Per i progetti approvati in forma preferenziale (progetti d'area e progetti prioritari) l'allegato in questione deve essere inviato al Ministero.

39. Per dare una base certa alle operazioni di conversione in euro delle spese sostenute, è data facoltà alle Camere che operano in Paesi che hanno conosciuto, nel corso dell'anno 2009, un processo inflattivo o una forte svalutazione della moneta nazionale verso l'euro maggiore del 20% di richiedere, in alternativa, all'Amministrazione:

di utilizzare il cambio medio dell'anno 2009, in luogo del cambio rilevato dall'UIC al 31 dicembre 2009;

di accettare la documentazione contabile della Camera espressa in euro (bilancio consuntivo 2009 e i rendiconti ad esso connessi, ossia gli allegati 5 e 6 alla presente circolare). In questo secondo caso, la Camera



dichiara la metodologia e la fonte ufficiale dei tassi adottati per la conversione in euro delle somme spese nei vari mesi del 2009.

40. L'illustrazione delle attività promozionali realizzate è completata da una relazione di sintesi e da un elenco delle attività camerali realizzate per settore merceologico di attività (Allegato 7). Questo elenco è prodotto attraverso l'aggiornamento dei dati già inseriti, nel corso dell'anno 2009, nel database «Attività» del sistema informativo Pla.Net, e pertanto non deve essere inviato in forma cartacea (cfr. punto 14).

41. Eventuali scostamenti tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi maggiori del 10% devono essere giustificati. Inoltre, per testimoniare i risultati conseguiti, la Camera utilizza gli indicatori e gli standard di risultato definiti a preventivo, sottolineando quali dei benefici attesi siano stati effettivamente conseguiti dalle azioni progettuali.

42. Per esigenze di omogeneità, le Camere che nell'anno 2009 abbiano optato per la presentazione del programma di attività in forma semplificata (di cui si è detto al punto 11 della presente circolare), utilizzano anche nella presentazione del rendiconto lo stesso schema espositivo semplificato. La relazione illustrativa di sintesi deve essere integrata con elementi riferiti al costo sostenuto per ogni linea di attività, ai corrispondenti ricavi accertati, nonché alla misurazione degli indicatori di successo e relativi standard applicati nella misurazione della realizzazione delle azioni.

43. Le Camere certificate alla data del 31 gennaio 2009 ai sensi delle norme internazionali ISO 9001:2000, che abbiano utilizzato in fase preventiva gli indicatori da esse già previsti ai fini del periodico riesame della certificazione, potranno dichiarare il raggiungimento dei risultati attesi comprovando la validità per l'anno 2009 della certificazione ISO 9001:2000. Le Camere che abbiano ricevuto il certificato «Upgrade network» da Assocamerestero, ove abbiano richiamato nel documento di programmazione 2009 tale loro condizione, possono attestare la qualità dei risultati conseguiti con le azioni promozionali esibendo la convalida di tale certificato anche per l'anno 2009.

44. La rendicontazione dell'attività svolta deve essere corredata dalla copia del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2009, debitamente certificato con dettagliate relazioni dagli organi competenti o da società di revisione contabile. Al fine di facilitare la redazione di tale documento, si allega un modello standard di bilancio (Allegato 8).

45. La rendicontazione dell'attività svolta ed il bilancio consuntivo 2009 non sono valutabili dal Ministero se non approvati dai competenti organi della Camera, ai sensi del suo vigente statuto. A tal fine, ove l'organo competente sia l'Assemblea, e ove tale organo non si riunisca prima del 31 marzo, è necessario trasmettere la delibera o il verbale di riunione del consiglio direttivo o di altro analogo organo, in attesa di acquisire la deliberazione dell'Assemblea. In ogni caso la Camera trasmette copia della composizione degli organi sociali, con evidenza delle cariche che ogni consigliere ricopre in seno all'organo citato.

46. A completamento della documentazione le Camere procedono all'aggiornamento della banca dati Pla.Net contenente, tra le altre informazioni, anche quelle relative agli associati del network camerale, inviando la variazione statistica degli stessi rispetto all'anno precedente. Per semplificare tale adempimento, le Camere aggiornano i dati già inseriti all'interno della rubrica «Contatti» del sistema informativo Pla.Net, senza inviare alcun allegato cartaceo. La banca dati dei «Contatti» permette al Ministero, ed in generale a tutti gli operatori che consultano la Banca Dati, di accedere direttamente alle liste dei soci (Allegato 9) di ogni Camera di Commercio. In fase di istruttoria tecnica delle domande Assocamerestero certifica all'Amministrazione l'effettivo aggiornamento della banca dati Pla.Net da parte di ogni singola Camera. Per il calcolo della variazione statistica degli associati tra gli anni 2008 e 2009, utilizza il modello (Allegato 10), che invia al Ministero sempre alla scadenza del 31 marzo 2010.

47. Per facilitare l'erogazione del co-finanziamento, la Camera comunica al Ministero gli estremi bancari ove fare l'accredito mediante il modello di comunicazione (Allegato 11).

48. Tutta la documentazione deve essere trasmessa anche su supporto informatico.

49. Tutta la documentazione inviata deve essere redatta in lingua italiana, ovvero tradotta in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata dal Presidente Camerale nella sua qualità di rappresentante legale.

#### *H) Determinazione dell'importo dei contributi.*

50. Nel determinare l'ammontare del co-finanziamento, il Ministero tiene conto delle risorse disponibili e segue le indicazioni stabilite dal Regolamento 315/99 e dalle generali disposizioni applicabili in materia.

51. Il Ministero, compatibilmente con le risorse finanziarie, concede un co-finanziamento fino ad un massimo del 50% dei costi effettivamente sostenuti nella realizzazione del programma promozionale 2009. Le Camere comunicano al Ministero gli eventuali apporti finanziari di enti pubblici e sponsor privati.

#### *I) Ispezioni e verifiche.*

52. Il Ministero ha facoltà di chiedere ulteriori documenti, informazioni o attestazioni alle Camere in relazione alle esigenze istruttorie delle domande di approvazione del programma promozionale e di liquidazione del co-finanziamento. Le Camere sono tenute a rispondere con la massima tempestività e completezza alle richieste formulate dal Ministero.

53. Ai sensi del decreto legislativo n. 445/2000 e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche a campione, sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità agli originali delle copie e delle

traduzioni e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il co-finanziamento, anche successivamente alla erogazione del contributo.

54. Al fine di semplificare il riscontro durante le visite ispettive del valore delle spese rendicontate e dei ricavi accertati, le Camere sono tenute a mantenere separatamente dal loro archivio contabile, una raccolta delle fotocopie delle fatture attive e passive e degli altri giustificativi di spesa suddivisa per i progetti approvati.

55. In caso di dichiarazione mendace e falsità su atti, il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 decreto legislativo n. 445/2000; inoltre questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il co-finanziamento concesso e di non accogliere successive domande.

*L) Procedura da seguire in caso di incarico a nuovi Segretari Generali.*

56. Si rammenta che l'art. 5 della legge n. 518/1970 prevede la necessità che la Camera richieda il gradimento ministeriale sul Segretario Generale della Camera, strumento con il quale la legge impegna il Ministero a individuare, all'interno della Camera, il suo interlocutore fiduciario. La Camera è tenuta, pertanto, a informare tempestivamente il Ministero dell'avvenuta cessazione dell'incarico di Segretario Generale. Il Ministero valuterà con particolare attenzione le situazioni camerali in cui il turn over del Segretario Generale risulti particolarmente elevato.

57. La procedura da seguire per la richiesta del gradimento del nuovo incaricato deve essere attivata preferibilmente durante il suo periodo di prova e prevede l'invio al Ministero della seguente documentazione:

domanda firmata dal Presidente Camerale redatta secondo il modello (Allegato 12);

*curriculum vitae* del neo-incaricato, tradotto in italiano, comprensivo di dati anagrafici, titoli di studio conseguiti ed esperienza professionale maturata; il *curriculum* deve essere corredato in calce da una dichiarazione di responsabilità circa la veridicità dei dati forniti firmata dal neo-incaricato;

verbale o delibera, sempre tradotti in italiano, dell'organo statutariamente competente per l'assegnazione dell'incarico di Segretario Generale.

58. Parallelamente all'invio della documentazione al Ministero, la Camera provvede ad inviarne copia della stessa alla rappresentanza diplomatica competente territorialmente, in quanto l'art. 5 della legge n. 518/1970 prevede il concorso del Ministero degli affari esteri nell'espressione del gradimento.

59. Il Ministero esprime il gradimento sulla base degli elementi di valutazione indicati nell'Allegato 13, stabiliti congiuntamente con il Ministero affari esteri, ICE, Assocamerestero. Si evidenzia che con riferimento alla valutazione dei *curriculum* è anche considerata la partecipazione al corso di formazione per Segretari Generali organizzato da Assocamerestero, la cui frequenza è auspicata durante il periodo di prova.

*M) Procedura da seguire in caso di modifiche allo Statuto Camerale.*

60. Le Camere che nel corso dell'anno apportino variazioni allo Statuto Camerale dovranno inviarne copia in lingua italiana al Ministero, e per conoscenza ad Assocamerestero, per ottenerne l'approvazione. La procedura da seguire per ottenere l'approvazione in parola prevede l'invio della seguente documentazione:

domanda firmata dal Presidente Camerale redatta secondo l'Allegato 14 in cui si evidenzino le principali variazioni apportate;

nuovo testo statutario, tradotto in italiano;

verbale o delibera, sempre tradotti in italiano, dell'organo statutariamente competente all'approvazione delle modifiche statutarie.

61. Nell'inoltare la formale richiesta al Ministero, la Camera dovrà informare parallelamente anche la locale rappresentanza diplomatica italiana competente. Il permanere delle condizioni previste dalla legge n. 518/1970 è infatti condizione necessaria per il mantenimento del riconoscimento governativo ed è dunque indispensabile che il nuovo testo statutario venga esaminato collegialmente per verificare la sua compatibilità con quanto richiesto dal dettato legislativo.

*N) Come contattare il Ministero.*

62. I testi delle fonti normative citate, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: [www.mincomes.it](http://www.mincomes.it) (Rubrica «Finanziamenti/Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese» e alla rubrica «Normativa»).

63. Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:

indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Commercio Internazionale - Direzione generale per la Promozione degli Scambi - Divisione III - viale Boston n. 25 - 00144 Roma - fax: +390659932454 - e-mail: [promo3@mincomes.it](mailto:promo3@mincomes.it)

riferimenti:

dott.ssa Anna Vincenzo tel. +390659932351 - e-mail: [a.vincenzo@mincomes.it](mailto:a.vincenzo@mincomes.it) (coordinatrice della divisione);

dott.ssa Cristina Giglio tel. +390659932647 - e-mail: [cristina.giglio@mincomes.it](mailto:cristina.giglio@mincomes.it) (coordinatrice legge n. 518/1970);

sig.ra Francesca Ferrara tel. +390659932506 - e-mail: [f.ferrara@mincomes.it](mailto:f.ferrara@mincomes.it) (nuovi riconoscimenti, variazioni statuti, progetti preferenziali);

dott.ssa Brunella Bellezza tel. +390659932612 - e-mail: [bellezza@mincomes.it](mailto:bellezza@mincomes.it) (programmazione ordinaria, progetti preferenziali, gradimento segretari generali).

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inserita nel sito Internet del Ministero.

Roma, 31 ottobre 2008

*Il direttore generale  
per la promozione degli scambi  
CAPRIOLI*

PROGRAMMA PROMOZIONALE PER IL 2009  
RIEPILOGO DEI COSTI E DEI RICAVI PROGETTUALI

Il tuo progetto personale è considerato da	progetti
--	----------

COPIA TRATTA DA GURITEL

— 35 —

ALLEGATO 2

## Modello per la redazione dei progetti programmati per il 2009

1. Progetto n.

2. Denominazione del progetto.

3. Obiettivi del progetto.

4. Descrizione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi).

5. Attuazione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi; indicare eventuali attività preferenziali, di programma di Conto).

6. Eventuali partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli.

7. Indicatori e standard di appoggio costituiti durante per monitorare i risultati del progetto.

8. Costi previsti per la realizzazione dell'attività (nel caso dei progetti d'area inserire i costi sostenuti da ciascuna Camera patto, parte).

8.1 Costi di personale (specificati secondo la tabella seguente):

Nome e cognome e funzione camerale	costo del giorno/uomo	nr. giorni/uomo	costo previsto (valuta locale)
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Totale del costo del personale			0,00

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si procede nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

Per quanto riguarda l'inserimento di stagisti nello staff delle Camere, il Ministero ritiene ammissibili esclusivamente i costi eventualmente sostenuti a titolo di retribuzione e/o contribuzione erogata agli stagisti stessi e la quota parte di spese generali ad essi imputabile (utilities e attrezzature informatiche).

8.2 Costi per l'acquisto di beni d'investimento

Specificare tipologia di acquisto (infrastrutture informatiche e mobili per ufficio)	Scopo dell'acquisto	costo previsto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo previsto per beni d'investimento		0,00

#### 2.3 Costi per l'acquisto di servizi.

Specificare tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	Costo previsto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Totale del costo previsto per acquisto di servizi		0,00

#### 2.4 Tabella di riieplogo dei costi previsti

Tipo di Costo	costo previsto (valuta locale)
Costi di personale	0,00
Costi per l'acquisto di beni	0,00
Costi per l'acquisto di servizi	0,00
Totale generale dei costi previsti	0,00

#### 3. Ricavi previsti per le realizzazioni dell'intervento

Tipo di Ricavo	ricavo previsto (valuta locale)
Dai finanziamenti pubblici diretti dal co-finanziamento Ministeriale	0,00
Da sponsorizzazioni di eventi e progetti della Camera	0,00
Per l'erogazione di servizi	0,00
Totale generale dei ricavi previsti	0,00

#### 9. Analisi dei benefici attesi e sostenibilità potenziale

"Sostenibilità potenziale: valutazione ex ante del grado di continuità dei benefici previsti dal progetto, ovvero misura di cui i benefici previsti dal progetto possono continuare a rinnovarsi successivamente all'interruzione dell'intervento progettuale preferenziale.

Il Presidente

.....

ALLEGATO 4

Bilancio Preventivo: standard serie CCIL

**BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2009**

CAMERA DI

Valuta del Paese:

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	2009
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE</b>	
1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese	
2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia	
3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi	
<b>TOTALE A)</b>	0
<b>B) PROVENTI FINANZIARI</b>	
1 - Interessi bancari	
2 - Interessi su titoli	
3 - Altri proventi finanziari	
<b>TOTALE B)</b>	0
<b>C) RICAVI STRAORDINARI</b>	
1 - Interessi da alienazioni patrimoniali	
2 - Sopravvenienze attive	
3 - Differenze aliquote ricambio	
4 - Altri proventi straordinari	
<b>TOTALE C)</b>	0
<b>D) RICAVI CONTRIBUTIVI</b>	
1 - Contributo versato dal Ministero Sviluppo Economico	
2 - Contributo versato al Fondo Intercamerale	
3 - Contributi da altre Enti	
<b>TOTALE D)</b>	0
<b>TOTALE A) + B) + C) + D)</b>	0

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE		2009
<b>F) INTROITI PER ATTIVITA'</b>		
<b>Integrità dell'Area Informatica</b>		
1 - Edizione e documentazione		
2 - Attività pubblicitaria		
3 - Altri introiti		
<b>Integrità dell'Area Formativa</b>		
4 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings		
5 - Altri introiti		
<b>Integrità dell'Area Commerciale e Affari</b>		
6 - Introiti per workshop, convegni e meetings		
7 - Introiti per servizi resi a Enti Pubblici		
8 - Introiti per servizi resi a CC AA, Comuni, Sistemi e Agenzie specializzate canarali		
9 - Introiti per servizi resi a Regioni, Province e altri Enti Locali		
10 - Introiti per partecipazioni finanziarie e vendite di spazi espositivi		
11 - Altri introiti		
<b>Integrità dell'Area Assistenza e Consulenza alle Imprese</b>		
12 - Servizi di Segreteria		
13 - Servizi di Traduzione e Interpretariato		
14 - Servizi di Informazione		
15 - Introiti per collegamenti telefonici dagli canarali		
16 - Servizi informatici/consulenza legale, fiscale, commerciale, ecc.		
17 - Servizi di mailing per conto terzi		
18 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, recruitment, etc.)		
19 - Altri servizi di marketing		
20 - Altri lo spazio ufficio ad operation		
21 - Introiti per servizi per l'utente		
22 - Altri introiti		
<b>TOTALE F)</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE A) - B) + C) + D)</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE DEI RICAVI PREVISTI</b>		<b>0</b>

Il Presidente canarale

## BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2009

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE		2009
<b>A) COST. DEL PERSONALE</b>		
1 - Personale "full-time"		
2 - Personale "part-time"		
3 - Borse di studio		
4 - Contributo previdenziale assicurativo		
5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo		
6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione		
<b>TOTALE CATEGORIA A</b>		0
<b>B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO</b>		
1 - Acquisto attrezzature d'ufficio		
2 - Acquisto software per computer		
3 - Formazione del personale d'ufficio		
4 - Ristrutturazione uffici		
5 - Acquisto mobili per ufficio		
<b>TOTALE CATEGORIA B</b>		0
<b>C) ACQUISTI DI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>		
Consulenze professionali		
1 - Consulenze legali		
2 - Consulenze amministrative		
3 - Consulenze agli auditors e ai ragionieri		
Costi generali		
4 - Postali, telex e telefonici		
5 - Acqua e elettricità		
6 - Pulizia locali e manutenzione		
7 - Affitti (leasing) di beni		
8 - Manutenzione macchine d'ufficio		
9 - Assicurazioni su beni		
10 - Carovena, stampati e fogli volanti		
11 - Acquisto libri e abbonamenti a riviste e periodici		
12 - Spese di trasporto, comizio		
13 - Affitto dell'ufficio		
14 - Condominio e vigilanza		
<b>TOTALE CATEGORIA C</b>		0



COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	21419
<b>3) ACQUISTI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA</b>	
Costi dell'attività microimprese	
1 - Spese editoriali per la creazione e distribuzione di pubblicazioni commerciali	
2 - Costo di gestione del web commerciale	
3 - Costo di collegamento a Internet e ad altre banche dati	
4 - Costo di realizzazione di seminari informativi	
5 - Campagne pubblicitarie su media	
Costi dell'attività formative	
6 - Implementazione di programmi per iluso e coinvolgimento	
7 - Costo dei corsi di formazione semestrali	
8 - Costo dell'organizzazione di stage formativi	
Costi dell'attività di promozione di prodotti e affari	
9 - Incasso con operatori	
10 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari	
11 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari	
12 - Organizzazione esposizioni, fiere	
13 - Partecipazione a esposizioni, fiere	
14 - Organizzazione missioni commerciali	
15 - Partecipazione a missioni economiche	
Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende	
16 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e doganali	
17 - Spese per onorari professionali e consulenze	
18 - Spese per ricerche di mercato e di ricerca partners	
19 - Spese per incontri e riunioni	
Costi per la partecipazione ad iniziative di rete	
20 - Organizzazione e partecipazione a occasioni formative, alla Convenzioni, a riunioni internazionali e a convegni di Area	
21 - Redazione Business Atlas	
22 - Redazione report sui sole opportunità d'affari	
31 ALLE CATEGORIA D	3)

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE		2009
<b>E) ALTRI COSTI</b>		
Oneri finanziari		
1 - Interessi bancari		
2 - Commissioni finanziarie		
Oneri fiscali		
1 - Tasse e tributi		
2 - IVA indebitata e altre imposte indirette		
Costi vari		
1 - Utile amministrativo		
2 - Conati (specificare la destinazione nelle righe seguenti)		
.....		
.....		
3 - Perdite di cambio e sopravveniente passiva		
4 - Multe, penalità e ammenda		
<b>TOTALE E)</b>		<b>11</b>
<b>A) + B) + C) + D)</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE DEI COSTI</b>		<b>5</b>

Il Presidente camera e

Rendiconto sul programma di attività promozionale per il 2009  
 Ripiego dei costi e dei cavi progettuali

Il presente rendiconto è composto di n.  progetti.

[illegible]

1 Presidente camerale

Modello per la relazione sull'esecuzione dei progetti realizzati nel 2009

— 44 —

## h.2. Costi per l'acquisto di servizi:

Specificare tipologia di acquisto	Collegamento con le azioni promozionali realizzate	Costo sostenuto (valuta locale)
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
<b>Totale del costo sostenuto per acquisto di servizi</b>		<b>0,00</b>

Note: Si richiede di escludere il collegamento tra le spese sostenute per le varie azioni progettuali che comprendono il progetto e gli altri collegamenti che non corrispondono per ogni spesa dichiarata. È necessario comparare le spese generali di finanziamento, escluse di spesa, tra i mezzi di cui si è utilizzato per l'implementazione della ricerca, una parte.

## h.4. Tabella di tipologia dei costi sostenuti

Tipologia di Costo	Costo sostenuto (valuta locale)
Costi di personale	0,00
Costi per l'acquisto di beni	0,00
Costi per l'acquisto di servizi	0,00
<b>Totale generale dei costi sostenuti</b>	<b>0,00</b>

## 7. Ricavi accertati per la realizzazione dell'attività:

Tipologia di Ricavo	Ricavo accertato (valuta locale)
Da finanziamenti pubblici diversi dal finanziamento Ministeriale	0,00
Da sponsorizzazioni di eventi o prodotti della Camera	0,00
Per erogazione di servizi	0,00
<b>Totale generale dei ricavi accertati</b>	<b>0,00</b>

## 8. Analisi dei benefici conseguiti.

Impatto: variazione rispetto alla situazione precedente

Efficacia: valutazione del livello dei vantaggi ottenuti dai beneficiari

Efficienza: valutazione della qualità e quantità delle attività in relazione al costo sostenuto per realizzarle.

Nel caso dei progetti d'area specificare la tipologia dei vantaggi ottenuti dal lavoro congiunto in termini di sinergie e di benefici organizzativi/finanziari etc.

**7. Sostenibilità**

Sostenibilità concreta: valutazione ex post del grado di continuità dei benefici / risultati previsti dal progetto.

Si certifica che i costi rappresentati nella presente scheda sono veritieri e che presso l'ufficio della contabilità commerciale può essere fatto puntuale riscontro delle dichiarazioni qui fatte. In fede.

Il Presidente

.....

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 6-bis

Distinta spesa sostenuta dalla Camera di commercio italiana all'estero di ..... per acquisto di beni o servizi, relativo alla realizzazione del programma promozionale dell'anno 2009

Progetto n. .... denominato .....

N.	Azioni  (Indicare la natura e la spesa sostenuta, il bene o il servizio acquistato e la data di acquisto e la data di emissione della fattura)	Fatture/ricevute fiscali intestate alla Camera  (Indicare numero, data di emissione e di pagamento)	Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale	Importo
Totale spese per beni di investimento				

N.	Azioni  (Indicare la natura e la spesa sostenuta, il bene o il servizio acquistato e la data di acquisto e la data di emissione della fattura o la ricevuta fiscale)	Fatture/ricevute fiscali intestate alla Camera  (Indicare numero, data di emissione e di pagamento)	Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale	Importo
Totale spese per servizi				

ALLEGATO 8

Bilancio Consolidato sintetico per la C.C.I.A.A.

## STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2009

CAMERA DI:  
VALUTAATTIVO

	2008	2009
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA</b>		
- Cassa		
- Banche		
-		
<b>CREDITI</b>		
- Collocamento Ministero Commercio Internazionale		
- Crediti da clienti		
- Altri crediti		
-		
<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE</b>		
- Materiali e attrezzature		
- Sede di proprietà		
- Partecipazioni azionarie		
- Titoli in portafoglio		
- Altre immobilizzazioni		
-		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	0	0

PASSIVO

	2008	2009
<b>FONDI</b>		
- Fondo di trattamento di fine rapporto del personale		
- Fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche		
-		
<b>DEBITI</b>		
- Contributi previdenziali e assistenziali		
- Banche		
- Verso fornitori		
- Altri debiti		
-		
<b>CAPITALI E SOCIALI E FONDO DI RISERVA</b>		
- Capitale sociale		
- Costituzione fondo di riserva al 31.12 dell'anno precedente		
- Accantonamento dell'anno a Fondo di riserva		
-		
<b>TOTALE PASSIVO</b>	0	0

Il presente bilancio è stato redatto  
Il Presidente generale



## CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2009

RICAVI IN VALUTA LOCALE	2008	2009
<b>A) QUOTE ASSOCIATIVE</b>		
1 - Importo quote possesso soci residenti nel Paese		
2 - Importo quote possesso soci residenti in Italia		
3 - Importo quote possesso soci residenti in Paesi terzi		
<b>TOTALE A)</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>B) PROVENTI FINANZIARI</b>		
1 - Interessi bancari		
2 - Interessi su titoli		
3 - Altri proventi finanziari		
<b>TOTALE B)</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>C) RICAVI STRAORDINARI</b>		
1 - Integri da alienazioni patrimoniali		
2 - Somministrazioni attive		
3 - Differenze attive di cambio		
4 - Altri proventi straordinari		
<b>TOTALE C)</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>D) RICAVI CONTRIBUTIVI</b>		
1 - Contribuzioni al Ministero Sviluppo Economico		
2 - Contribuzioni Fondo intercomunale		
3 - Contribuzioni da altri enti		
<b>TOTALE D)</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
<b>TOTALE A) + B) + C) + D)</b>	<b>K</b>	<b>L</b>

RICAVI IN VALUTA LOCALE	2005	2006
<b>E) INTROITI PER ATTIVITA'</b>		
<b>Attività dell'area Informatica</b>		
1 - Fidi pagati e recupero fatture		
2 - Introiti pubblicitari		
3 - Altri introiti		
<b>Attività dell'area Formazione</b>		
4 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings		
5 - Altri introiti		
<b>Attività dell'area Consulenza e Affari</b>		
6 - Introiti per workshop, convegni e meetings		
7 - Introiti per servizi resi a Enti Finanziari		
8 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camera		
9 - Introiti per servizi resi a legittimi Comuni e altri Enti locali		
10 - Introiti per partecipazioni ben uscite e vendite spazio espositivo		
11 - Altri introiti		
<b>Attività dell'area Assistenza e Consulenza alle imprese</b>		
12 - Servizi di segreteria		
13 - Servizi di Traduzione e Interpretazione		
14 - Servizi di informatica		
15 - Introiti per collegamenti banche con camera		
16 - Servizi informatici/consulenza (legale, fiscale, commerciale, ecc.)		
17 - Servizi di marketing per conto terzi		
18 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, nolo e mercato, servizi, arbitrali, ecc.)		
19 - Altri servizi di marketing		
20 - Affitto spazio ufficio ed operativi		
21 - Introiti per recupero IVA		
22 - Altri introiti		
<b>TOTALE E)</b>	0	0
<b>TOTALE (A) + H) - (I) - (J)</b>	0	0
<b>TOTALE GENERALE DEI RICAVI</b>	0	0

Il presente bilancio è vero e reale

Il Presidente camera è

## CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2009

COSTI IN VALUTA LOCALE	2008	2009
<b>A) COSTI DEL PERSONALE</b>		
1 - Personale "full-time"		
2 - Personale "part-time"		
3 - Corsisti e stagisti		
4 - Contributi previdenziali e assicurativi		
5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo		
6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione		
<b>TOTALE CATEGORIA A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) ACQUISTI DI BENI D'INVESTIMENTO</b>		
1 - Acquisto attrezzature d'ufficio		
2 - Acquisto software per computer		
3 - Formazione del personale d'ufficio		
4 - Ristrutturazione uffici		
5 - Acquisto mobili per ufficio		
<b>TOTALE CATEGORIA B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) ACQUISTI DI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b>		
Contribuzioni professionali		
1 - Consulenze legali		
2 - Consulenze amministrative		
3 - Compenso agli auditors o ai revisori contabili		
Costi generali		
4 - Posta, telex e telefonata		
5 - Acqua e elettricità		
6 - Pulizia locale e manutenzione		
7 - Affitti, leasing di beni		
8 - Manutenzione macchine d'ufficio		
9 - Assicurazioni sul bene		
0 - Cancelleria, stampe e bolli		
1 - Acquisto libri e abbonamenti a riviste e periodici		
2 - Spese di trasporto - coniere		
3 - Affitto dell'ufficio		
4 - Condominio e vigilanza		
<b>TOTALE CATEGORIA C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

COSTI IN VALUTA LOCALE	2008	2009
<b>D: ACQUISTI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA</b>		
Costi per attività di informazione		
1 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni cartacee		
2 - Costo di gestione del web camerale		
3 - Costo di collegamento a internet e ad altre banche dati		
4 - Costo di realizzazione di seminari informativi		
5 - Campagne pubblicitarie sui media		
Costi per attività formative		
6 - Implementazione di programmi informatici e consulenze		
7 - Costo dei corsi di formazione somministrati		
8 - Costo per l'organizzazione di stage formativi		
Costi per attività di integrazione ai prodotti offerti		
9 - Incontri con operatori		
10 - Organizzazione di convegni tavolo rotondo seminari		
11 - Partecipazione a convegni tavolo rotondo seminari		
12 - Organizzazione esposizioni fieri		
13 - Partecipazione a esposizioni fieri		
14 - Organizzazione missioni economiche		
15 - Partecipazione a missioni economiche		
Costi per attività di assistenza e consulenza alle aziende		
16 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e doganali		
17 - Spese per servizi professionali e consulenza		
18 - Spese per ricerca di mercato e ricerca partners		
19 - Spese per interpreti e traduzioni		
Costi per la partecipazione a manifestazioni di rilievo		
20 - Organizzazione o partecipazione a occasioni formative alle Commissioni e gruppi intergruppi e convegni di lavoro		
21 - Redazione Business Atlas		
22 - Redazione reportage sulle opportunità d'affari		
<b>TOTA - CATEGORIA D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E: ALTRI COSTI</b>		
Costi bancari		
1 - Interessi bancari		
2 - Commissioni bancario		
Costi fiscali		
1 - Tasse e tributi		
2 - IVA indebitata e altri oneri tributari		
Costi vari		
1 - Quote associative		
2 - Contributi (specificare l'assegnazione nelle righe seguenti)		
.. .. .		
3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive		
4 - Mute passali e altre		
<b>TOTALE E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A' = E1 + C1 + D1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE DEI COSTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I presenti indicatori sono a cura  
del Presidente camerale

ALLEGATO 10

**Modello per il calcolo della variazione statistica degli associati negli anni 2008 - 2009**

**Nota Bene:**

Per avvalersi di tale modello di calcolo automatico, si inseriscano esclusivamente i dati richiesti dalle caselle indicate con il simbolo ".....". Tutto il resto di calcolo verrà automaticamente.

Consistenza associati in regola con le quote associative al 31 dicembre 2008		Val. Ass.
		0
di cui		
Soci locali	Val. Ass.	0
Soci italiani	0	<.....
Soci di altri Paesi	0	<.....

Consistenza associati in regola con le quote associative al 31 dicembre 2009		Val. Ass.
		0
di cui		
Soci locali	Val. Ass.	0
Soci italiani	0	<.....
Soci di altri Paesi	0	<.....

Variazione statistica degli associati tra il 31 dicembre 2008 ed il 31 dicembre 2009		Val. Ass.	Val. %
		0	0,00%
di cui			
Variazione soci locali	Val. Ass.	0	0,00%
Variazione soci italiani	0	0	0,00%
Variazione altri Paesi	0	0	0,00%

Il Presidente generale

.....

ALLEGATO 11

**Modello per la indicazione delle modalità di pagamento**

Il versamento del contributo disposto da codesta Amministrazione potrà essere disposto con bonifico bancario sul conto corrente

n

presso il sotto specificato Istituto di credito denominato:

Codice BIC (Bank Identifier Code)

tramite (indicare l'eventuale banca intermediaria)

Il conto bancario sopra specificato è intestato alla scrivente Camera di Commercio, che è nota alla banca con la seguente denominazione:

Codice IBAN (International Bank Account Number)

Si specifica, inoltre, che la divisa valutaria desiderata per l'accredito è:

Il Presidente Camerale

.....

Allegato 12 Schema di domanda standard per la richiesta di Gradimento per il nuovo Segretario Generale
--

Spett.le  
Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale Promozione Scambi  
Divisione III  
Viale Boston, 25  
00144 Roma

Tramite l'Ambasciata d'Italia in . . . . .

Oggetto. Gradimento Segretario Generale ex legge 518/1970

Spett.le Ministero,

quale Presidente pro-tempore della Camera di Commercio italiana . . . con sede a . . .  
richiedo, ai sensi della legge n. 518 del 1970 il gradimento per il Segretario Generale della  
Camera.

Il Dr. . . . presta servizio alla Camera da . . . ed è stato confermato nel suo  
incarico dal Consiglio camerale il . . .

Allego al presente il Curriculum vitae del Dr. . . . e copia del (verbale di nomina da  
parte del Consiglio ovvero della delibera di nomina, ovvero del processo verbale della  
riunione di Consiglio in cui è stato nominato)

Dichiaro che il Dr. . . . non ha mai riportato condanne civili e penali né in Italia, né  
in . . .

Distinti saluti

Il Presidente camerale

. . . . .

ALLEGATO 13

### **Canciere di commercio italiane all'estero**

#### **Criteri per la concessione del gradimento ministeriale al Segretario Generale**

Secondo l'art.5 della Legge 1<sup>a</sup> luglio 1976 n. 518 la scelta del Segretario Generale delle Camere di commercio italiane all'estero deve avere il gradimento del Ministero dello Sviluppo Economico su conforme parere del Dicastero degli Affari Esteri.

Considerando la serietà delle funzioni che la legge prevede per l'organo camerale in parola e l'opportunità di motivare il provvedimento ministeriale del gradimento o, eventualmente, quello di revoca del gradimento, sono stati predeterminati i criteri essenziali da osservarsi per accertare la qualificazione richiesta alla persona che viene proposta come titolare dell'organo.

I criteri essenziali sono:

- la **moralità**, nel cui quadro rientra il requisito del non aver riportato commesso reati punibili con la reclusione;
- l'**istruzione**, nel cui quadro rientra il requisito del titolo di studio superiore, preferibilmente in economia e organizzazione aziendale;
- la **comunicazione**, nel cui quadro va compreso il requisito della conoscenza della lingua italiana, della lingua locale e della lingua inglese;
- l'**esperienza professionale** in economia e in organizzazione aziendale indicata nel curriculum.

L'istruttoria della domanda avanzata dalla Camera per ottenere il gradimento deve compiersi principalmente osservando i suddetti criteri, da applicarsi tendenzialmente e secondo una visione d'insieme.



Allegato 14: Schema di domanda standard per la richiesta di approvazione delle  
modifiche statutarie

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale Promozione Scambi Div. III  
Viale Boston, 25  
00144 Roma  
Al Ambasciata d'Italia in

e p.c. Assocamerestero

Oggetto: Approvazione nuovo Statuto camerale

Spett.le Ministero,  
quali Presidente pro-tempore della Camera di Commercio Italiana con sede a . . .  
richiedo ai sensi della legge n. 518 del 1970 l'approvazione del nuovo Statuto camerale  
approvato dall'Assemblea in seduta straordinaria in data . . . . .

Le modifiche apportate allo Statuto riguardano: .....

Allego alla presente copia dello statuto oggi vigente con la sua traduzione in italiano e  
copia del verbale dell'Assemblea straordinaria che lo ha adottato.

Distinti saluti.

Il Presidente camerale

.....

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 44081 del 28 agosto 2008 la società: Area impresa S.r.l. con sede in: Copparo (Ferrara), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 18 febbraio 2008;

Con decreto n. 44082 del 28 agosto 2008 la società: Ersu S.p.a. con sede in: Pietrasanta (Lucca), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 2 gennaio 2008;

Con decreto n. 44083 del 28 agosto 2008 la società: Valdisotto Servizi S.p.a. con sede in: Valdisotto (Sondrio) è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 22 febbraio 2008;

Con decreto n. 44084 del 28 agosto 2008 la società: Silea S.p.a. con sede in: Valmadrera (Lucca) è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 21 marzo 2008;

Con decreto n. 44085 del 29 agosto 2008 la società: Seta S.p.a. con sede in: Settimo Torinese (Torino) è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 29 novembre 2007;

Con decreto n. 44106 dell'11 settembre 2008 la società: Area - Azienda Recupero Energia Ambiente S.p.a. con sede in: Copparo (Ferrara) è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria a decorrere dal 10 dicembre 2003.

08A08324

### Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44211 del 30 settembre 2008 è stato annullato il D.D. 43416 del 29 aprile 2008 limitatamente al periodo che va dal 23 giugno 2008 al 30 gennaio 2009 della Nicoletti S.p.a., con sede in: Matera, unità di Matera.

08A08339

### Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44194 del 23 settembre 2008, è stato concesso in favore della INGG. Palumbo S.r.l. con sede in: Napoli, unità di Casanuovo di Napoli, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, nonchè approvato il relativo programma del 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44195 del 23 settembre 2008, è stato concesso, in favore della APM Attività Produttive Meridionali S.r.l., con sede in: San Marco Evangelista (Caserta), Unità di San Marco Evangelista (Caserta), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 44196 del 23 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., con sede in: Roma, unità di: Alessandria, Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Genova, Imperia, La Spezia, Lecco, Livorno, Lucca, Milano, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa,

Ravenna, Rimini, Savona, Siena, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Verbania, Verona, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2008, nonchè approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2008. Per le unità liguri il termine del programma è il 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44197 del 23 settembre 2008, è stato concesso, in favore della SSC Società Sviluppo Commerciale, con sede in: Milano, unità di Bari, Capodrise (Caserta), Casoria (Napoli), Cavallino (Lecce), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009.

Con il decreto n. 44198 del 23 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Neolamp S.r.l., con sede in: Basaluzzo (Alessandria), Unità di Basaluzzo (Alessandria), il trattamento straordinario per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44199 del 23 settembre 2008, è stato concesso, in favore della Sorin Biomedica Cardio con sede in: Milano, Unità di Saluggia (Vercelli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 44200 del 23 settembre 2008, è stato concesso, in favore della S.C.M. s.r.l. con sede in: Latina, unità di Latina, il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, nonchè approvato il relativo programma dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2010.

Con il decreto n. 44201 del 23 settembre 2008, è stato concesso, in favore della Impresa Terminalista di Cagliari, con sede in: Cagliari unità di Cagliari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1° maggio 2008 al 30 aprile 2009.

Con il decreto n. 44202 del 23 settembre 2008, è stato concesso, in favore della Munksjo Paper S.p.a., con sede in: Besozzo (Varese), Unità di Besozzo (Varese), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 giugno 2008 al 22 giugno 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 23 giugno 2008 al 22 giugno 2009.

Con il decreto n. 44203 del 23 settembre 2008, è stato concesso, in favore della Alenia Aeronavali S.p.a., con sede in: Venezia, unità di Napoli, Pomezia (Roma), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 luglio 2008 al 14 luglio 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 15 luglio 2008 al 14 luglio 2009.

Con il decreto n. 44204 del 23 settembre 2008, è stato concesso, in favore della Aries S.p.a., con sede in: Beinasco (Torino), unità di Beinasco (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 10 giugno 2008 al 9 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44205 del 23 settembre 2008, è stato concesso, in favore della Nuova Cesat Società cooperativa a responsabilità con sede in: Firenze, unità di Firenze il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, nonchè approvato il relativo programma dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2010.

Con decreto n. 44206 del 23 settembre 2008, è stato concesso, in favore della Coop. Serv. Aeroportuali Punta Raisi Società cooperativa a responsabilità con sede in: Palermo, unità di Palermo il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2009.

Con il decreto n. 44207 del 23 settembre 2008, è stato concesso, in favore della Natuzzi S.p.a. con sede in: Santeramo in Colle (Bari), unità di Bari, Matera, Taranto, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2008.

Con il decreto n. 44209 del 23 settembre 2008, è stato concesso, in favore della Gondrand S.p.a. con sede in Bolzano, unità di Novara, Roma, Bari, Cosenza, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 marzo 1994, nonchè approvato il relativo programma dal 1° aprile 1993 al 30 marzo 1994.

Con il decreto n. 44212 del 30 settembre 2008, è stato concesso, in favore della Nicoletti S.p.a. con sede in Matera, unità di Matera il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 giugno 2008 al 22 aprile 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 23 giugno 2008 al 22 aprile 2009.

Con il decreto n. 44214 del 7 ottobre 2008, è stato concesso, in favore della Aken S.r.l. con sede in Civitanova Marche (Macerata), Unità di Offida (Ascoli Piceno), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44215 del 7 ottobre 2008, è stato concesso, in favore della Barberis & Gama c/o Riello S.r.l. con sede in Nova Milanese (Milano), unità di Lecco, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 giugno 2008 al 15 giugno 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 23 giugno 2008 al 15 giugno 2009.

Con il decreto n. 44216 del 7 ottobre 2008, è stato concesso, in favore della Iar Sital S.p.a., con sede in Occimiano (Alessandria), Unità di Bassano del grappa (Vicenza), Occimiano (Alessandria), Ticineto (Alessandria), il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straordinaria senza, per il periodo dal 27 luglio 2008 al 26 gennaio 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 27 luglio 2008 al 26 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44217 del 7 ottobre 2008, è stato concesso, in favore della Eurosiconf S.p.a. con sede in Torrebelvicino (Vicenza), Unità di Santorso (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 3 giugno 2008 al 2 giugno 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 3 giugno 2008 al 2 giugno 2009.

Con decreto n. 44218 del 7 ottobre 2008, è stato concesso, in favore della Gruppo Car S.p.a. con sede in Roncadelle (Brescia), Unità di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Roncadelle (Brescia), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, nonchè approvato il relativo programma dal 9 luglio 2008 all'8 luglio 2009.

Con il decreto n. 44219 del 7 ottobre 2008, è stato concesso in favore della Offlam S.r.l., con sede in Caramagna Piemonte (Cuneo), unità di Caramagna Piemonte (Cuneo), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 luglio 2008 al 9 luglio 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 10 luglio 2008 al 9 luglio 2009.

Con il decreto n. 44220 del 7 ottobre 2008, è stato concesso in favore della Egidio Pettenà società in accomandita semplice, con sede in Pero (Milano), Unità di Pero (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44221 del 7 ottobre 2008, è stato concesso in favore della Idea Motore S.p.a., con sede in Nuoro, unità di Nuoro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 giugno 2008 al 31 maggio 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 2 giugno 2008 al 31 maggio 2009.

Con il decreto n. 44222 del 7 ottobre 2008, è stato concesso in favore della Fart S.p.a., con sede in Preganziol (Treviso), unità di Preganziol (Treviso), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 2 giugno 2008 al 1° giugno 2009, nonchè approvato il relativo programma dal 2 giugno 2008 al 1° giugno 2009.

Con il decreto n. 44223 del 7 ottobre 2008, è stato concesso in favore della Cartonificio di Isoverde S.r.l., con sede in Genova, Unità di Campomorone (Genova), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, nonchè il relativo programma dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44224 del 7 ottobre 2008, è stato concesso in favore della Grafica Editoriale Printing S.r.l., con sede in Bologna, Unità di Bologna, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, nonchè approvato il relativo programma dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009.

Con il decreto n. 44225 del 7 ottobre 2008 è stato concesso in favore della Finegil Editoriale Divisione Operativa di Padova S.p.a., con sede in Roma, Unità di Padova, Treviso, Venezia, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° aprile 2008 al 30 settembre 2008.

Con il decreto n. 44226 del 7 ottobre 2008 è stato concesso in favore della S.I.E. Società Iniziative Editoriali, S.p.a., con sede in Trento, Unità di Trento, il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 12 giugno 2008 all'11 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44227 del 7 ottobre 2008 è stato concesso in favore della Tesseci S.r.l., con sede in Caserta, unità di Limatola (Benevento), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 9 luglio 2008 all'8 luglio 2009.

Con il decreto n. 44228 del 7 ottobre 2008 è stato concesso in favore della Sat Società Siciliana Automazione e Trancitura S.p.a., con sede in Catania, unità di Aci Sant'Antonio (Catania), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 4 giugno 2008 al 3 giugno 2009.

Con il decreto n. 44229 del 7 ottobre 2008 è stato concesso in favore della Industrie Dial Face S.p.a., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di Bari, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 20 novembre 2007 al 19 novembre 2008.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 53531 del 20 maggio 2008.

08A08341

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Avvio del procedimento per lo scioglimento di 50 società cooperative aventi sede nelle regioni Lazio e Campania

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per la competitività, Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, Ufficio IV, via Molise, 2 - 00187 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Elena Mari.

## ELENCO COOPERATIVE IN SCIoglimento

COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	COSTIT.
1 BANCO FINECO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05848161005	31/05/2007
2 LA SFRANZA 79 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MENTANA RM	LAZIO	02603840224	12/06/1979
3 SOCIETA' AZZURRA COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	05698061008	23/02/2007
4 COOPERATIVA ARCNF 2000 S.R.L.	FIUMICINO (RM)	LAZIO	04280511009	25/02/1992
5 COOPERATIVA DI LAVORO IL MENARO SOC. A.R.L.	ROMA	LAZIO	04341161000	18/04/1992
6 MEDICOP NOMEINTANA TERZA - SOC. COOP. ED. ZIA A.R.L.	ROMA	LAZIO	02398611004	31/12/2002
7 A.P. 90 - ROCCIA COOPERATIVA A.R.L.	ROMA	LAZIO	02918841006	25/07/1990
8 MEDICOP NOMEINTANA PRIMA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	02322801000	13/10/1989
9 MEDICOP NOMEINTANA SECONDA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	02373631008	20/10/1989
10 LUDOVICA - SOC. ETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	02068910240	17/02/1964
11 IN NUOVO OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	02172350681	08/04/1964
12 EDITING CASTELLI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VI. L. L. RI (RM)	LAZIO	02623111006	03/04/1980
13 FIN ROMA SUD - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	02363761000	24/07/1980
14 LA VIGILIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	GENZANO DI ROMA (RM)	LAZIO	04700271009	06/05/1987
15 SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. "TECNOSERVIZI"	ROMA	LAZIO	03001831004	10/04/1986
16 O.R.E.A. - SOC. COOP. VA DI RICERCA E D. EDICAZ. ONL. AUDIOP. UNILINIA A R.L.	ROMA	LAZIO	03271190262	28/05/1976
17 RETI JNO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA UNILINIA ONL. LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	04578091003	21/10/1983
18 MADICOP TUSCOLANO 88 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	02709011003	15/09/1989
19 SOLIDARIETA' NUOVA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SQUALLA A R.L.	TADISPOLI (RM)	LAZIO	04663291006	31/12/1988
20 LA NUOVA RICECA P. COOP. A SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	02814321003	30/01/1999
21 P43TC AGENCY EXPRESS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	02119991001	15/03/1994
22 FAIR PLAY SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	02531260001	05/10/1983
23 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ADITARE C'VIVERE I	ROMA	LAZIO	04298821002	02/04/1992
24 COOPERATIVA EDILIZIA CIVILGENIO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	02094711004	03/07/1957
25 ARCHE COOPERATIVA TECNICA ARCHEOLOGICA - SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	07340890023	11/07/1985
26 C.D.L. CONFAGNIA DEL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07031991009	19/02/2002
27 MUECISTE OPERA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07290001006	09/11/1985
28 TERCOOP TERMINILLO COOPERATIVA A R.L.	RIETI	LAZIO	02193621018	29/03/1992
29 C.A. - COOPERATIVA AGRICOLA (RPINA) SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AVELLUNO	CAMPANIA	02585700048	22/09/1974
30 MARGHERITA - S.C.R.L.	AGRIGUOLA (SA)	CAMPANIA	02587200026	29/03/1989
31 GETRIL N.3 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASERTA	CAMPANIA	02609240012	09/12/1988
32 COOPERATIVA BIOLOGICA MAROTTA - PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07372400035	07/10/1988
33 CON IN. COIM. - S.C.R.L.	SALERNO	CAMPANIA	07541670050	06/10/2000
34 ROSSELLA 84 SOC. COOP. A R.L.	CASAGNANE (CE)	CAMPANIA	07491710013	16/03/1984
35 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. ENRICO IV	SAN MARCELLO (CE)	CAMPANIA	07588420015	26/03/1975
36 COOPERATIVA TESSILE FORTORE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AVELLUNO	CAMPANIA	07700630040	28/02/2000
37 EGG SUD - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CLVINARA (AV)	CAMPANIA	07787200041	27/12/1988
38 ALPER SOC. COOP. A R.L.	POZZUOLI (NA)	CAMPANIA	07331530016	28/10/1980
39 EDIL PRINCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASAL DI PRINCE (CE)	CAMPANIA	07824760010	27/04/1980
40 COOPERATIVA SOCIALE SCUOLARE A TERRITORIALE ONLUS - SOC. COOP. VA	LAURO (AV)	CAMPANIA	02241150044	08/01/2007
41 ALTIERTORTINA AURETANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - SOC. COOP.	LAURO (AV)	CAMPANIA	02290300040	27/12/1993
42 MARZANO 2 - SOC. ETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	MARZANO DI NOLA (AV)	CAMPANIA	01540190040	23/11/1994
43 I.O.R.A. CAMPANIA - ISTITUTO DI RICERCHE AMBIENTALI CAMPANIA SOC. COOP. A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07164210050	15/12/2006
44 COOPERATIVA CURO STABIES SOC. COOP. A R.L.	POMPEI (NA)	CAMPANIA	01650300037	05/08/1973
45 LA MIO-ILANGELO 92 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	QUARTO INA	CAMPANIA	05682200035	04/02/1982
46 SOC. COOP. AGRICOLA COIM A R.L.	SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)	CAMPANIA	01011530014	16/11/1981
47 OME GAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LICINI (AV)	CAMPANIA	02204100048	23/03/2000
48 GUASTAFERRO COOP. R.L.	POGGIORE (NA)	CAMPANIA	02119900031	21/12/1979
49 PULI SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONDRAGONE (CE)	CAMPANIA	01717070017	9/11/1987
50 SOCIETA' COOPERATIVA LA MASSAIOLO A R.L.	CASERTA	CAMPANIA	02040940017	18/05/1992

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI****Domanda di registrazione della specialità «Pierekaczewnik» ai  
sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE)  
n. 509/06 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali  
garantite dei prodotti agricoli e alimentari.**

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 269/27 del 24 ottobre 2008, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita (S.T.G.), presentata dalla «Konsorcjum producentów Pierekaczewnik - Polonia, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/06 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari per il prodotto denominato «Pierekaczewnik».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione della domanda di registrazione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre, 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

**08A08332****AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO****Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio,  
secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale  
«Flucis».**

*Estratto provvedimento UPC/II/592 del 21 ottobre 2008*

Specialità medicinale: FLUCIS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: CIS BIO S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0207/001/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento di alcune sezioni del modulo 3 (sezioni 3.2.S, 3.2.P.3.3 e 3.2.P.5.4) e del modulo 2 (2.3.S, 2.3.P.3 e 2.3.P.5).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08326****Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio,  
secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale  
«Pulmozyme».**

*Estratto Provvedimento UPC/II/593 del 21 ottobre 2008*

Specialità medicinale: PULMOZYME.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: ROCHE S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0060/001/II/046.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del principio attivo.

Modifica apportata: modifica alle specifiche dei materiale di partenza usati nella cultura cellulare e nel processo di purificazione di dornase alfa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08325****Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio,  
secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale  
«Polioinfranix».**

*Estratto provvedimento UPC/II/594 del 21 ottobre 2008*

Specialità medicinale: POLIOINFANRIX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: GLAXOSMITHKLINE S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0251/002/II/026.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del prodotto finito.

Modifica apportata: eliminazione del «potency test» in-vivo per gli antigeni IPV.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08329****Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio,  
secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale  
«Ciprofloxacin Kabi».**

*Estratto provvedimento UPC/II/595 del 21 ottobre 2008*

Specialità Medicinale: CIPROFLOXACINA KABI.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: FRESENIUS KABI ITALIA S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0695/001-003/II/004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica  
Modifica apportata: aumento del batch size da 1500 litri a 5000 litri

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08328**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Amoxicillina e acido clavulanico Sandoz».**

*Estratto Provvedimento UPC/II/596 del 21 ottobre 2008*

Specialità medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ.

Confezioni:

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0133/001/II/032.

Tipo di Modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche e delle procedure analitiche del materiale del confezionamento primario.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**08A08327**

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Becolex».**

*Estratto determinazione FV/2 2008 del 31 ottobre 2008*

Specialità medicinale: BECOLEX

Confezioni: Becolex 5 mg compresse gastroresistenti a rilascio prolungato, confezione da 10 compresse - A.I.C. 029137027.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: IT/H/116/001/R/001.

Tipo autorizzazione: rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento.

International Birth Date: 23 ottobre 2008

**08A08334**

**Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali alla società Intel Servix S.r.l., in Anagni**

Con il provvedimento n. aM - 145/2008 del 13 ottobre 2008 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Anagni (Frosinone), via Fontana del Ceraso, 38, rilasciata alla Società Intel Servix S.r.l. Società Uninomiale.

**08A08335**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (\*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)  
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)  
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 1 1 1 3 \*

€ 1,00